

COMUNE	<u>L'AQUILA (fraz. Tempera – loc. "Monte Caticchio")</u>
COMMITTENTE	<u>S.a.s. Cava Inerti di Secondino Ciuffini</u>
OPERA	<u>Ampliamento di una cava di calcare esistente.</u>
OGGETTO	<u>PROCEDURA DI V.A. - CODICE PRATICA 21/0558201</u> <u>CHIARIMENTI DI CUI ALLA NOTA DPC002</u> <u>PROT. 0564176/21 del 24/12/2021</u>

RELAZIONE

firmato digitalmente da
relatori
dott. Geol. Oscar Moretti
Geom. Giovanni Sinistoro

Si relaziona qui di seguito rispetto ai quattro chiarimenti richiesti con la nota citata in oggetto-

Per quanto al punto”1”.

1. *relazionare in merito allo stato di fatto della cava “Colle Leone”, anche rispetto a quanto esaminato con Giudizio n. 540/2005 del CCR-VIA;*

La ditta “CAVA INERTI di Secondino CIUFFINI & C. S.a.S esercisce in Tempera, frazione dell'Aquila, due attività estrattive autorizzate con diversi provvedimenti.

La più “antica”: “Colle Sapone” di cui si hanno testimonianze aerofotografiche sin dagli anni '50 dello scorso secolo (v. seguito), e poi citata come attiva dal 1981 e regolarizzata dopo l'entrata in vigore della L.R. 54/83 con il DECRETO 93/1986. Nel 1995 emerge che la particella 403, già parte della autorizzazione è gravata da uso civico e reintegrata al Comune dell'Aquila e conseguentemente “stralciata” dal progetto autorizzato.

Su questa particella si avvia la procedura di mutamento di destinazione d'uso che si conclude nel 2002 con concessione della particella 403 (foglio 7) ai fini estrattivi (Determinazione Dirigenziale DH16/945/USI CIVICI del 09/12/2002).

La seconda: “Colle Leone” (DI3/42). A seguito dell'avvenuto mutamento di destinazione d'uso e all'acquisto della particella 401, vista l'istanza presentata nell'Ottobre 2004 (si rammenta che all'epoca era il Servizio Attività Estrattive ad attivare la procedura di “Verifica di Compatibilità Ambientale”) viene autorizzata nel 2005 a seguito del giudizio favorevole della conferenza di servizi del 12/08/2005 dopo un iter che ha compreso la (allora) Verifica di Compatibilità Ambientale (VCA) con un primo giudizio di rinvio (514/2005) con richiesta di approfondimenti e un giudizio finale favorevole (540/2005).

Da allora le due attività proseguono con vite amministrative separate.

Normativamente è in itinere l'istanza di proroga inoltrata in data 22/02/2021 al servizio DPC025 il quale con propria nota 0136815/21 del 06/04/2021 ha chiesto integrazioni fornite dalla ditta fatto salvo la disponibilità del titolo: vigente al momento dell'istanza e scaduto nel frattempo per il quale che è ancora in corso di definizione con l'ASBUC di competenza. Per maggior dettaglio si allega la documentazione prodotta per l'istanza di proroga


Il suo “*stato di fatto*” morfologico è quello rappresentato anche nella tavola T04 nella quale è riportata l'elaborazione grafica a curve di livello ottenuta con il programma ANALIST applicativo di AUTOCAD del rilievo topografico effettuato a mezzo drone e strumentazione GPS.

Qui di seguito un estratto.


PLANIMETRIA CATASTALE CON CURVE DI LIVELLO ATTUALE

1:1000


equidistanza = 1 m.



SEZIONE N.3

Lunghezze: 1:1000
Altezze: 1:1000
Area Sterro = 40


SEZIONE N.4

Lunghezze: 1:1000
Altezze: 1:1000


Per quanto al punto “2”:

2. ricostruire l'iter autorizzativo della pregressa attività estrattiva “Ex-cava Masci”, fino alla condizione dello stato attuale del sito;

Non si hanno notizie di prima mano riguardo la cosiddetta “ex Cava Masci” che non risulta nemmeno nel “censimento” svolto dal (allora) Servizio Attività Estrattive nel 2012 e aggiornato nel 2015 nel corso della redazione del P.R.A.E. (elenco delle cave attive, abbandonate e dismesse), reperibile in rete presso lo sportello della Regione Abruzzo: <https://www.regione.abruzzo.it/content/prae-piano-regionale-attivita-estrattive-0>; “Cave dismesse e attive georeferenziate KMZ”. Attualmente il PRAE non è ancora vigente. Per approfondire le informazioni è stata inviata al DPC025 e al Comune dell'Aquila la richiesta di informazioni che è stata inoltrata anche al Servizio DPC002 per conoscenza.

In attesa di una risposta formale, oltre l'evidenza, l'unica fonte nota in cui è citata l'ex cava Masci è il documento del “verbale di deliberazione del consiglio comunale n 5” (che si allega) relativo all'approvazione del mutamento di destinazione d'uso dei terreni perimetrati nella tavola “T02”. Nel suddetto verbale viene citata la cava dismessa MASCI:

- di richiesta di mutamento per l'ampliamento della cava;
- In detto sopralluogo si è convenuto che la richiesta di mutamento per terreni di uso civico andasse rimodulata e ridotta, ricomprendendo l'area della vecchia cava dismessa “Masci” e prevedendone al contempo la necessaria, successiva, naturalizzazione ed il ripristino ambientale contestualmente all'intera area di cava, ove autorizzata;

con successiva istanza del 02/12/2014, acquisita al protocollo generale al n. 106839, la ditta Cava Inerti di Secondino Ciuffini s.a.s., via SS. 17 Bis - Tempera, L'Aquila, ha rinnovato la richiesta di mutamento di destinazione e di concessione per coltivazione di cava con relativa sistemazione e il ripristino ambientale, riducendo il numero delle particelle precedentemente richieste e la loro relativa estensione, ed inglobando nella richiesta la zona della cava dismessa (MASCI) reintegrata al Comune;

fonte: verbale, pag.3

- che per tale motivo nel progetto di ripristino ambientale, che la ditta Ciuffini dovrà presentare all'Ufficio Cave regionale, dovrà essere previsto anche il ripristino della ex cava Masci, a tutto vantaggio dell'Amministrazione comunale;

fonte: verbale, pag. 4

Per quanto al punto “3”:

3. *fornire i dati relativi all'area dell'ex-discarica r.s.u. (censimento ed eventuali procedure di caratterizzazione/bonifica) nonché indicare l'attuale destinazione del progetto di ampliamento;*

Fra i terreni compresi nella concessione ma non nel progetto di ampliamento della cava di Colle Leone c'è un'area di circa 8.000 m² che ha costituito nel passato una discarica di R.S.U.

Come risulta dalla nota 0046304 del 24/05/2021 del Comune dell'Aquila, Settore Ambiente e Protezione civile (che si fornisce integralmente in allegato):

Dalla disamina degli atti stabilmente detenuti dalla Scrivente Amministrazione, in riferimento all'istanza formulata, si evince che:

a) la discarica comunale dismessa di Monte Caticchio – Tempera fu utilizzata, dal Comune dell'Aquila, sino al 1970. Il Piano di Caratterizzazione (nel prosieguo PdC), redatto ex art. 242, comma 3 di cui al Titolo V, Parte IV del D.Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii. ed approvato dalla Regione Abruzzo con Determinazione Dirigenziale DR4/28 del 02/03/2010, riporta uno spessore medio di rifiuti di 3 m dal p.c. per una estensione di circa 10.000 mq (30.000 mc di rifiuti abbancati stimati). La SOGESID SpA¹ ha eseguito il PdC all'esito del quale sono risultati n. 2 superamenti delle Concentrazioni Soglia di Contaminazione (CSC) di cui all'Allegato 5 alla Parte V, Tabella 1, colonna a) per gli idrocarburi pesanti (C>12):

1. uno sul campione di terreno denominato TMP/S2/C2 (a profondità compresa tra 2 e 3 m);
2. uno sul campione di top-soil (suolo superficiale tra 0,0 e 0,1 m) denominato TMP/TS1.

b) per quanto riguarda la matrice "rifiuti", il sondaggio previsto dal PdC non fu eseguito "causa inaccessibilità dei luoghi".

La discarica in parola è stata inserita nell'anagrafe dei siti potenzialmente contaminati, essendo identificata dalla Scheda ARTA AQ230034.

Da ultimo, si allegano:

1. Planimetria catastale;
2. Determinazione Dirigenziale DR4/28 del 02/03/2010;
3. Documento denominato "Report Indagini di Caratterizzazione Ambientale delle due discariche ubicate su Monte Caticchio in località Paganica e Tempera (L'Aquila)".

Distinti saluti.

RP

Dott.ssa Manuela Marinacci



Il Dirigente
Ing. Mauro Bellucci
d'ordine
Dott.ssa Manuela Marinacci

Inoltre, come risulta dalla determinazione DR4/28 del 02/03/2010 (cfr. allegato), si dispone di:

PRESO ATTO dei pareri espressi in Conferenza dei Servizi da parte degli Enti presenti, come da verbale della riunione del 18.02.2010, agli atti del Servizio Gestione Rifiuti - Attività Tecniche d'Ingegneria;

ACQUISITI i pareri favorevoli della Conferenza dei Servizi ai Piani di caratterizzazione dei siti di discarica in località in località Monte Caticchio – Paganica (AQ230026), La Cona (AQ220022) e Monte Caticchio – Tempera (AQ230034), espressi nella riunione del 18.02.2010, con le seguenti prescrizioni, espresse per ciascun caso:


a) rimuovere i rifiuti rilevati dal tecnico nel sito e nell'intorno, qualora non fosse stato già effettuato;

per i tre siti,


- d) prelevare i campioni di terreno secondo le indicazioni del D. Lgs. 152/06 e s.m.i. ed in particolare dovranno essere prelevati i campioni di terreno per granulometrie e FOC e definire i parametri previsti dalle linee guida APAT/ISPRA, ai fini dell'analisi di rischio;
- e) prelevare un campione di rifiuto per un test di cessione;
- f) georeferire tutti i punti di indagine realizzati e da realizzare;

Quindi, al momento risulta che l'ex discarica è regolarmente censita con il codice “*M.te Caticchio Tempera – AQ230034*” ed era stato disposto quanto riportato: per la stessa è stato effettuato il Piano di Caratterizzazione citato nello stralcio precedente.

All'attualità non sono noti ulteriori aggiornamenti e ciò detto si ribadisce che l'area di mutamento di destinazione d'uso include anche l'area della discarica ma cionondimeno è completamente esterna alla perimetrazione del progetto di ampliamento così come è evidenziato nelle tavole progettuali: T01 e T02




fonte: tav. T01 – stralcio



fonte: tav T02 - stralcio

Come si può osservare nello stralcio della tavola T02, in blu è evidenziata la perimetrazione dei terreni in concessione e con linea rossa a tratteggio l'area oggetto di ampliamento della cava "Colle Leone" e con tratto a punti la trasposizione del perimetro della discarica così come identificato e fornito dall'Amministrazione comunale.




Fonte: allegato al riscontro istanza accesso ... discarica comunale dismessa di Monte Caticchio (allegato 3 della presente relazione)

Per quanto al punto “4”

4. produrre una planimetria a scala adeguata di tutte le aree estrattive citate nello Studio Preliminare Ambientale (pregresse, prorogate e future) in relazione al PRG del Comune dell'Aquila e alla cartografia del PAI

Il punto “4” contiene due richieste distinte relativamente alle aree estrattive citate nello Studio Preliminare Ambientale: il confronto con il RG del Comune dell'Aquila e con la cartografia del PAI. Le due richieste vengono evase separatamente e si interpretano non solo come mero confronto cartografico ma anche come verifica di coerenza del progetto con le rispettive Norme Tecniche. Pertanto: in allegato alla presente si trasmettono due tavole: una che sovrappone le aree estrattive con la zonizzazione del PRG e la seconda che sovrappone le stesse con la perimetrazione della pericolosità del P.A.I.

Aree Estrattive - PRG



fonte: T06 – confronto aree estrattive – PRG (stralcio); - base cartografica: SIT L'Aquila

Per la tavola di sovrapposizione rispetto al Piano Regolatore Generale la tavola allegata T06 evidenzia con chiarezza la posizione delle cave denominate “Colle Leone” e “Colle Sapone” - che fanno capo entrambe alla CAVA INERTI di Secondino Ciuffini & C. SaS ma con due diverse autorizzazioni, e l'area destinata all'ampliamento (M.te Caticchio) della cava denominata “Colle Leone”.

Il PRG vigente è stato adottato con deliberazione del Consiglio Comunale del 3 aprile 1975 ed è stato approvato con deliberazione del Consiglio Regionale del 10 settembre 1979 n. 163/33, pubblicata sul Bollettino

Ufficiale della Regione Abruzzo n. 24 del 10 settembre 1979, definitivamente entrato in vigore a far data dal 25 ottobre 1979.

Le zonizzazioni interessate sono quelle definite dall'Art. 63 c.2.I, 63c.2.III per tutte e tre le aree. Inoltre, per la cava di Colle Sapone, una modesta porzione ricade nell'Art. 77..

Per quanto all'Art. 63 si tratta di differenziazioni di aree agricole (di rispetto ambientale: c.2.I, agricola intensiva: c.2.III).

L'art. 77, per una piccola frazione periferica della cava “Colle Sapone”, identifica la fascia di rispetto stradale.

Cava di Colle Sapone

In data 29/8/1985 (cfr. allegato) la (allora) CAVA INERTI di CIUFFINI Luigi & C. ai sensi della (allora) recente L.R. 54/83 CHIEDE al (allora) “Settore Cave e Torbiere” “il rilascio del provvedimento provvisorio di autorizzazione per la prosecuzione dell'attività estrattiva” della “cava in località Colle Sapone della frazione di Tempera del Comune dell'Aquila”.

Richiesta che riguarda l'attuale cava “A” (Colle Sapone) delle tavole T01 e T06.

Fa seguito a questa richiesta il DECRETO 93 del 1986 con il quale “La Ditta Cava Inerti di Ciuffini Luigi e C..... è autorizzata alla prosecuzione dell'attività estrattiva già in esercizio in località Colle Sapone del Comune dell'Aquila dal 1/7/1981 con denuncia del 9 Giugno 1981”. In particolare all'Art. 6 del decreto si legge: “Il Comitato approva a condizione che vengano rispettate le (illeggibile) .. di 10 metri dalle strade carrozzabili della zona...”.

La prescrizione dei 10 m dalle strade carrozzabili, fatto salvo lo stato di fatto antecedente verificato con le il fotogramma del 1982 (v. fotogramma 12442 nella pagina a seguire) rispetto alla Via san Giustino alla base, è stata rispettata come si può verificare dall'immagine satellitare di Google:



Cava di Colle Leone e richiesta di ampliamento

Come spiegato al precedente punto “1” la cava di Colle Leone è operativa con determina DI3/42 del 2008 a seguito dello stralcio della particella 403 dal precedente progetto (Colle Sapone) e del suo successivo mutamento di destinazione d'uso unitamente all'acquisto della particella 401 .

Della determina è in itinere di autorizzazione l'istanza di proroga presentata in data 22/02/2021 al servizio DPC025.


Verifica di coerenza con il PRG

Ad integrazione di queste informazioni è stata effettuata una ricognizione presso l'archivio delle aereofoto disponibile presso lo sportello telematico della Regione Abruzzo: Geoportale.



Dettaglio fotogramma

Ripresa	Volo IGM 1954
Strisciata	50
Fotogramma	12442
Dati ripresa	19/07/55
impegnato	IGM
Ditta eseg.	IGM
focale	153,89 mm
Quota di volo	6000 m
Scala	1:33000
Formato	23 x 23 cm




Dettaglio fotogramma

Ripresa	Volo 1982-1986
Strisciata	11C
Fotogramma	6350
Dati ripresa	1982-06-19
impegnato	Regione Abruzzo
Ditta eseg.	CGR Spa
focale	153,26 mm
Quota di volo	6000 m
Scala	1:35000
Formato	23 x 23 cm

Fra le riprese che includono l'area di Tempera segnaliamo particolarmente la ripresa del volo IGM 1954, strisciata 50, fotogramma 12442 del 19/07/1955 dove, in corrispondenza dell'attuale posizione della cava di “Colle Sapone” ma anche di “Colle Leone” sono già evidenti due aree “bianche” che indicano la mancanza di copertura di qualsiasi tipo e l'emergenza del substrato calcareo lapideo. Una macchia abbastanza estesa per Colle Sapone e più piccola ma netta anche per colle Leone.

Una ulteriore testimonianza dell'avanzamento dei lavori prima del rilascio del DECRETO 93/86 è visionabile poi nella foto aerea del del “Volo 1982-1986, Strisciata 11C, fotogramma 6350 del 19 Giugno 1982

E' quindi evidente che al di là della data del 1981 citata nel decreto 93/86 in quella zona attività estrattive erano già attive da molto tempo anche se la mancanza di documentazioni intermedie non ci consentono di attestarne la continuità.



Possiamo quindi concluderne che lo stato dei luoghi (come estensione superficiale di massima), almeno per Colle Sapone – parzialmente interferente con l'area di rispetto stradale - nel 1982, poco dopo la definitiva approvazione del piano, era già sostanzialmente simile a quella che si sarebbe poi determinata nei decenni successivi

La compatibilità tra le attività estrattive e le norme del PRG vigente sono poi chiaramente definite dal documento dell'Amministrazione comunale: “Verbale di deliberazione del Consiglio Comunale n 63 del 21 Marzo 2012 – Oggetto: Atto di indirizzo – rilascio concessione per ampliamento attività estrattiva (L.R. N 54/1983)” che si allega integralmente (allegato 2) nel quale si legge:

“Considerato che: - Non è stato ancora adottato l'obbligatorio Piano regionale per l'esercizio delle attività estrattive DELIBERA..... :
–consentire la prosecuzione delle attività estrattive nel territorio del Comune dell'Aquila,
–dare seguito prioritario ... agli ampliamenti;
–dare seguito alle richieste di coltivazione su altre superfici attigue alla attività estrattiva già in essere, considerate le ingenti esigenze produttive sorte a seguito del sisma dell'Aprile 2009.”

Circa la limitazione al solo diritto di ampliamento di attività preesistenti (comunque rispettato nello specifico) si potrebbe fare riferimento anche il parere dell'Avvocatura Regionale di cui si riproduce un estratto e in allegato integralmente al netto dei dati sensibili.

In assenza della suddetta pianificazione (sovraordinata) di settore, appare permanere in capo alla Regione, quale autorità deputata alla disamina delle istanze autorizzatorie, un margine di discrezionalità destinata a tradursi nella comparazione e nella successiva composizione degli interessi pubblici (non solo quello alla sfruttamento del giacimento per esigenze economiche, ma anche quello alla tutela dell'ambiente, ad un utilizzo sostenibile del territorio ecc..) e privati in gioco, che si ritiene debba essere garantita in via generale.

Si tratta, in sostanza, di attività discrezionale volta ad assecondare, nelle more della auspicabile approvazione della strumentazione di settore, le molteplici finalità espresse nella disciplina regionale per il corretto esercizio delle attività estrattive e di escavazione, e che concili le esigenze della produzione con quelle di salvaguardia della componenti ambientali e con quella pluralità di interessi meritevoli di considerazione.

Orbene, venendo alla specifica vicenda in disamina, alla luce delle indicazioni rimesse da codesto Servizio ritiene la scrivente che, ai fini della esaustiva valutazione della domanda, il solo parere negativo comunale non risulti vincolante; pertanto, laddove non ricorrano elementi o ulteriori di profili di natura ostativa al rilascio del titolo, l'Amministrazione Regionale possa procedere alla ponderazione e comparazione degli altri interessi pubblici coinvolti, dando adeguatamente conto in sede motivazionale degli esiti di tale processo valutativo.

Con i migliori saluti.

L'Avvocato della Regione
Avv. Marianna Cerasoli

L'Avvocato Regionale
Avv. Stefania Valeri

In allegato la nota completa (allegato 6) oscurata nei dati sensibili specifici.

In buona sostanza: in mancanza di una pianificazione territoriale specifica che individui all'interno del territorio comunale le aree specificatamente dedicate alla potenziale attività estrattiva l'Amministrazione comunale – in proprio – non ha titolo per opporre diniego – non solo all'ampliamento – ma nemmeno all'apertura di nuove attività, demandando alla competenza regionale la valutazione della ricorrenza dei termini necessari e sufficienti.


Conclusioni: Coerenza CAVE – PRG

Alla luce di quanto sin qui esposto le attività estrattive in corso e l'ampliamento di Colle Leone su M.te Caticchio sono coerenti con le norme del PRG.

Aree Estrattive – cartografia PAI

L'elaborato R03 – Tematismi ambientali ha individuato che nell'area di M.te Caticchio sono presenti due aree a pericolosità moderata P1. Le due cave: “Colle Sapone” e “Colle Leone” non sono né interessate né prossime alle aree perimetrate dal PAI contrariamente a quanto accade per l'ampliamento di M.te Caticchio.

Lo stralcio della carta geomorfologica – parte della tavola - ci informa che la pericolosità ai sensi del PAI è determinata dalla presenza di “*forme di dilavamento prevalentemente diffuse (quiescenti)*”:



fonte: R03- Tematismi ambientali


Le aree a pericolosità moderata P1 sono regolate da:

Art. 18 - Disciplina delle aree a pericolosità moderata (P1)

1. *Nelle aree a pericolosità moderata sono ammessi tutti gli interventi di carattere edilizio e infrastrutturale, in accordo con quanto previsto dagli Strumenti Urbanistici e Piani di Settore vigenti, conformemente alle prescrizioni generali di cui all'articolo 9.*
2. *I Comuni possono valutare la necessità di redazione dello Studio di compatibilità idrogeologica all'interno delle aree perimetrate quali aree a pericolosità moderata (P1).*
3. *Tutti gli interventi ammessi nelle aree perimetrate a pericolosità moderata da dissesti gravitativi ed erosivi:*
 - a) *sono realizzati con tipologie costruttive finalizzate alla riduzione della vulnerabilità delle opere e del rischio per la pubblica incolumità e, su dichiarazione del progettista, coerentemente con le azioni, le norme e la pianificazione degli interventi di emergenza di protezione civile previste dal presente Piano e dai piani di protezione civile comunali;*
 - b) *sono accompagnati da indagini geologiche e geotecniche, ai sensi del DM 11 marzo 1988, estese ad un ambito morfologico o un tratto di versante significativo.*
4. *Tutti gli interventi ammessi nelle zone delimitate a pericolosità moderata devono essere tali da non comportare aumento della pericolosità e/o del rischio, inteso quale incremento di uno o più dei fattori che concorrono a determinarlo, secondo la formulazione di cui al punto 2.1) del DPCM 29 settembre 1998.*

Per rispondere adeguatamente alla richiesta di chiarimenti è stata determinata l'interferenza tra la perimetrazione del P.A.I. e il progetto di ampliamento.

È stata quindi elaborata la nuova tavola di progetto T07 – Verifica Progetto PAI. La prima figura evidenzia a scala vasta su base ortofoto (fonte Geoportale) quali sono le aree perimetrare e di che tipo. È quindi evidente che nella zona delle aree estrattive sono presenti solo due aree a pericolosità P1 così come ricordato in apertura.



Fonte: tav. T07 – v.

Per confrontare correttamente il progetto con le aree perimetrare dal PAI è stato utilizzato il sito “SIT” del Comune dell'Aquila sul quale è selezionabile contemporaneamente la base catastale e la perimetrazione del PAI. Quindi su questa (parte centrale della tavola) è stato riportata la perimetrazione di: Cava Colle Sapone, Cava Colle Leone, ex discarica RSU (esterna ed estranea al progetto), ampliamento su M.te Caticchio nonché perimetro generale dei terreni in concessione.

Per rendere esplicito il rapporto “PAI/morfologia/progetto” abbiamo prelevato dal Geoportale l'ortofoto con in contemporanea e semitrasparenza la carta della pericolosità e la carta geomorfologica che dà conto dell'elemento dal quale discende la classificazione del rischio e quindi della pericolosità. Da ultimo con una inquadratura 3D di Google Earth a volo d'uccello dove la tessitura della foto esplicita adeguatamente la modesta copertura del substrato lapideo con un “velo” di terreno humificato.

Considerazioni

I lavori connessi con l'attività estrattiva in località M.te Caticchio consistono nella sagomatura del versante con gradonature scolpite nel substrato lapideo. La loro stabilità e quindi la sicurezza delle maestranze e successivamente del versante in generale, è garantita dalla verifica del fattore di sicurezza (cfr. relazione tecnica). Gli interventi di rinaturalizzazione: rinverdimento delle bancate e in parte delle scarpate integrato con l'idrosemina su queste ultime sono tali da garantire che non si verifichi aumento della pericolosità e del rischio nel rispetto dell'articolo 9 delle norme tecniche e del punto 2.1. del DPCM 29/09/98.

ALLEGATI

1. *Istanza adeguamento LR 54/83*
2. *Decreto 93-1986*
3. *DCC 63_2012: autorizzazioni cave sul territorio comunale*
4. *verbale di deliberazione del consiglio comunale n 5: Parere in ordine al mutamento di destinazione d'uso a favore della ditta Cava Inerti di Secondino Ciuffini SaS.;*
5. *discarica comunale dismessa di M.Te Caticchio – Tempera (Scheda ARTA AQ230034);*
6. *Determinazione DR4/28 del 02/03/2010*
7. *Elaborati istanza di proroga 2021*

Riferimenti fuori testo

R03 – Tematismi ambientali

Tavola T06 – RISCONTRO PROGETTO/PRG

Tavola T07 - VERIFICA AREE ESTRATTIVE/P.A.I.

Istanza adeguamento LR 54/83

Alia REGIONE ABRUZZO

Settore Cave e Torbiere

Viale Bovio n. 423

P E S C A R A

OGGETTO: Legge Regionale 26.7.1983, n. 54 - Art. 38

Adeguamento alla normativa di cava di inerti.

La Sottoscritta "CAVA INERTI DI CIUFFINI LUIGI & C."

S.n.C., con sede legale in l'Aquila - frazione Onna

S.S. 17, legalmente rappresentata dal geom. RAINALDI

Giorgio, nato a Poggio Picenze il 10.6.1937, regolarmente
esercitante attività di estrazione di materiale inerte (brec-

cia e sabbia) dalla cava in località "Colle Sapone" del-

la frazione Tempera del Comune de l'Aquila sui terreni

riportati in catasto del predetto Comune de l'Aquila

già comune censuario di PAGANICA al foglio 7 particelle

n. 280-281-281-414-285-286-529-254-283-290-289-287-214-

292-288-418-554-567-419-436-291-253-276-277-278-403

C H I E D E

il rilascio del provvedimento provvisorio di autorizza-

zione per la prosecuzione dell'attività estrattiva ai

sensi della legge in oggetto.

Si fa presente che è stato nominato responsabile della

escavazione il capo cantiere sig. CIUFFINI Luigi.

Si allegano alla presente istanza:

./.

- Onna, li 29.8.1985

di ~~CHIZZINI~~ LUIGI & C.

C.O. RAINA ET GIORGIO

~~Zona Industriale CNIA - L'AQUILA~~

~~Partita I.V.A. n. 999-560065~~

[illegible]

da me identificato in base a

Paganica, n. - 2 SET. 1985

~~IL FUNZIONARIO INCARICATO~~
~~DAL SINDACO~~



ATTO DI ASSENSO

Il sottoscritto CIUFFINI Luigi, nato a L'Aquila il 2
aprile 1937 e residente a Tempera dell'Aquila, Via L'A-
quila n. 35,, in qualità di capo cantiere dichiara di

A S S U M E R E

la direzione dei lavori della cava di sabbia e misto
in località "Colle Sapone" della frazione Tempera del
Comune de L'Aquila, in sfruttamento da parte della
"CAVA DI INERTI DI CIUFFINI LUIGI & C." S.n.C. sulle
particelle riportate in catasto del comune censuario di
Paganica al foglio 7 particelle n.280-281-282-414-285-
286-529-254-283-290-289-287-214-292-288-418-554-567-419-
436-291-253-276-277-278-403

In fede

Paganica, 11 29.8.1985

(CIUFFINI Luigi)

Ciuffini Luigi

COMUNE DELL'AQUILA

Delegazione Municipale di Paganica


Si dichiara vera ed autentica la sottoscrizione che precede,
e che la stessa è stata apposta in mia presenza dal Sig.

da me identificato in base a

cart. per

Paganica, 11

- 2 SET 1985



IL FUNZIONARIO INCARICATO
DAL SINDACO

Carlo...



Commissione di Governo
nella Regione

COMMISSIONE DI CONTROLLO



20/2/86

20 Febbraio 1986

Al SIG. PRESIDENTE DELLA GIUNTA
REGIONALE

L'AQUILA

1033/1466

Proposta al Sig. del

Dir. Sez. N°

Allegato

OGGETTO: Ditta cave inerti Ciuffini Luigi & C. - Prosecuzione atti-
vità estrattiva - D.P.G.R. n.93 del 29.11.1985.-

Si comunica che la Commissione di Controllo,
nella seduta del 20.2.1986, ha esaminato il decreto
indicato in oggetto e ne ha consentito l'ulteriore cor-
so, semprechè non si tratti di cava ricadente nelle
zone assoggettate alla disciplina di cui alla legge
statale n.431 dell'8 Agosto 1985.

IL PRESIDENTE

(Giovanni Bianco)



GIUNTA REGIONALE

È copia conforme all'atto reso
esecutivo dalla Commissione
di Controllo, composta di
n. pagine.

L'Aquila, li 27 FEB. 1986

IL CAPO DI GABINETTO
(Dr. Gerardo Cipollone)

Decreto 93-1986

Il Presidente



della Giunta Regionale d'Abruzzo

DECRETO N° 93

V I S T A la Legge Regionale del 26.7.1983 n°54;

V I S T A l'istanza in data 29/8/1985 della Ditta Cava Inerti di Ciuffini Luigi e C. con sede legale in L'Aquila
=====, via Fraz. Onna S.S. 17 =====
tendente ad ottenere il provvedimento provvisorio alla prosecuzione di cui all'art.38 di una cava di calcare sita in località Colle Sapone ===== del Comune di L'Aquila ===== individuata in Catasto al Foglio n° 7 ===== particelle n° come da planimetria catastale allegata =====;

SENTITO il Comitato Tecnico Regionale nella seduta del 29/11/1985 a norma dell'art.5 della L.R.54/83, il quale ha tralaltro espresso il parere favorevole =====

=====

D E C R E T A

La Ditta Cava Inerti di Ciuffini Luigi e C. === con sede legale in L'Aquila =====, via Fraz. Onna S.S. 17 =====
è autorizzata alla prosecuzione dell'attività estrattiva per la cava di calcare ===== già in esercizio in località Colle Sapone ===== del Comune di L'Aquila ===== dal 1/7/1981 con denuncia del 9 giugno 1981 ===== individuata in Catasto al Foglio n° 7 ===== particelle n° come da planimetria catastale allegata =====

./. .

seguenti norme e condizioni:

Art. 1

l'oggetto dell'osservanza delle norme contenute nell'allegato disciplinare che fa parte integrante del presente Decreto ed alla osservanza delle modalità indicate nei disegni allegati, timbrati e firmati dall'Ufficio regionale Cave;

Art. 2

La zona interessata dagli scavi dovrà essere delimitata con terzoli lapidei infissi sul terreno e disposti sui vertici dell'autorizzazione;

Art. 3

La presente autorizzazione provvisoria è valida per anni quattro, a data di notifica del presente Decreto e comunque non oltre la data in vigore del Piano Regionale Cave previsto dalla L.R. 54 del 6.7.1983;

Art. 4

L'obbligo del risanamento ambientale al termine dell'attività estrattiva dovrà essere garantito da deposito cauzionale o da certificato di fidejussione bancaria o di Istituto Assicurativo per un importo nella misura di fl. 25.000.000. La suddetta garanzia dovrà essere costituita entro trenta giorni dalla notifica del Decreto, a pena di decadenza;

Art. 5

La ditta deve fornire ai funzionari regionali dell'Ufficio Cave e agli enti preposti i mezzi necessari per visitare i lavori e comunicare i dati statistici e le indicazioni che venissero richiesti;

Art. 6

Il titolare deve altresì attenersi alle disposizioni di Legge e comunque alle prescrizioni impartite dall'Ufficio suddetto, che terrà conto delle determinazioni assunte dal C.T.R., nella seduta del 29/11/1985. Il Comitato approva a condizione che vengano rispettate le distanze di 10 metri dalle strade carrozzabili della zona e che vengano segnalate le zone appendicolari nei perimetri degli scavi come specificazione apportata sui disegni presentati. =====
e di una corretta esecuzione e prosecuzione dell'attività e-

Art. 7

L'obbligo di fornire periodicamente e comunque quando il Settore Cave e Torbiere lo riterrà necessario, i dati statistici relativi all'attività estrattiva;

Art. 8

La quantità media estraibile annualmente sarà di mc. 40.000 === e complessivamente di mc. 400.000 ===== per l'intera durata della attività;

Art. 9

Attenersi alle modalità di coltivazione come dai disegni allegati, mediante l'utilizzo dei seguenti mezzi meccanici:

- a) Ruspa cingolata;
- b) Pala gommata;
- c) Autocarro da trasporto

Art. 10

Circa le modalità della sistemazione ambientale durante l'escavazione, il titolare è tenuto a riportare nelle zone già oggetto di scavo definitivo terreno vegetale per almeno m. 0.50 per il successivo rinverdimento con essenze vegetali ed arboree.

Art. 11

Il presente Decreto dovrà essere pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo e notificato alla ditta interessata nei modi consentiti dalla Legge.

L'AQUILA 29 GEN. 1986

Il Presidente

(Prof. Emilio Mattucci)



GIUNTA REGIONALE

Fer copia conforme all'originale
composto da N. 3 pagine

L'Aquila, il 27 FEB 1986

IL CAPO DI CABINETTO
(Dr. Costantino Cipollone)

verbale di deliberazione del consiglio comunale n 5: Parere in ordine al mutamento di destinazione d'uso a favore della ditta Cava Inerti di Secondino Ciuffini SaS..

COMUNE DELL'AQUILA

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE N. 63

OGGETTO: Atto di indirizzo – rilascio concessione per ampliamento attività estrattiva (L.I n.54/1983).

L'anno duemiladodici, il giorno 21 del mese di marzo, convocato con mezzi idonei per le ore 9,30, si è riunito in L'Aquila, presso la nuova Sala del Consiglio Provinciale in Via Ulisse Nurzi alle ore 10,10 in sessione straordinaria di II convocazione, il Consiglio Comunale sotto la presidenza del presidente del Consiglio comunale, avv. Carlo Benedetti e con la partecipazione del Segretario generale, avv. Carlo Pirozzolo. Proceduto ad effettuare l'appello nominale risultano presenti i consiglieri comunali:

1	CIALENTE Massimo	SI	22	MANCINI Angelo	SI
2	ALBANO Vito	SI	23	MANCINI Pierluigi	SI
3	BENEDETTI Carlo	SI	24	MUCCIANTE Franco	NO
4	BERNARDI Antonello	SI	25	ORSINI Angelo	SI
5	BERNARDI Giuseppe	SI	26	PADOVANI Gianni	NO
6	CAPRI Maurizio	NO	27	PASSACANTANDO Antonio	SI
7	CAVALIERE Raffaele Tripoli	SI	28	PERILLI Enrico	NO
8	COLONNA Vito	SI	29	PERROTTI Adriano	NO
9	CORRIERE Pasquale	SI	30	PISTOIA Francesco	NO
10	D'ERAMO Luigi	NO	31	PLACIDI Salvatore	NO
11	DE RUBEIS Gian Paolo	SI	32	RANIERI Fabio	SI
12	DI CARLO Gino	NO	33	SALEM Ali	NO
13	DI LUZIO Luigi	NO	34	SANTILLI Antonella	SI
14	DI PIERO Piero	NO	35	SCIOMENTA Corrado	SI
15	DURANTE Adriano	SI	36	SCOCCIA Lino	SI
16	FACCIA Luigi	SI	37	TIBERI Alfonso	SI
17	IMPRUDENTE Emanuele	NO	38	TINARI Roberto	NO
18	IOVENITTI Nicola	SI	39	VALENTINI Francesco	SI
19	LEOPARDI Maurizio	NO	40	VERINI Enrico	NO
20	LOMBARDI Enzo Mario Nino	NO	41	VICINI Giancarlo	NO
21	LUDOVICI Giuseppe	SI			23

Partecipano alla seduta il consigliere comunale straniero aggiunto Vide Roland, il Vice Sindaco Giampaolo Arduini, gli assessori comunali Pietro Di Stefano, Stefania Pezzopane, Fabio Pelini, Silvana Giangiuliani, Alfredo Moroni, Riga, Marco Fanfani.

Il presidente accerta che il numero dei presenti è tale da rendere valida la seduta di II convocazione che è pubblica.

Entrano Vicini, Perilli, Padovani, Imprudente, Salem (n. 28)

Escono i consiglieri Colonna V., Imprudente, Iovenitti, Passacantando. Sciomenta (23)

Entrano i consiglieri Tinari, Imprudente, Sciomenta, Iovenitti, Mucciante, Colonna, Passacantando (n. 30).

Esce Cavaliere (n. 29).

Entrano i consiglieri Perrotti, Di Piero (31)

Escono i consiglieri Colonna V., Mucciante (n. 29)

Entrano i consiglieri Capri, Placidi (n. 31)

Escono Santilli, Sindaco (n. 29)

Esce il consigliere Iovenitti (n. 28)

Entra il consigliere Lombardi (n. 29)

Entrano Colonna, Verini, Di Luzio (n. 32)

Esce Colonna V (n. 31)

Entra Mucciante ed escono Di Piero, Durante, Faccia, Imprudente, Ludovici, Passacantando, Perrotti, Salem, Sciomenta, Tiberi, Tinari, Valentini, Vicini (n.19).

Entrano Durante, Santilli, Tiberi, Ludovici, Imprudente, Sindaco (n. 25).

Entrano i consiglieri Salem, Sciomenta, Vicini (n. 28)

Escono i consiglieri Imprudente, Mucciante Verini (n. 25)

La seduta sospesa alle ore 13,25 riprende alle ore 17.00 sotto la presidenza del Presidente del Consiglio Comunale, avv. Carlo Benedetti e la partecipazione del segretario generale, avv. Carlo Pirozzolo.

Proceduto ad effettuare l'appello nominale si consta la presenza dei consiglieri comunali:

1	CIALENTE Massimo	SI	22	MANCINI Angelo	NO
2	ALBANO Vito	SI	23	MANCINI Pierluigi	SI
3	BENEDETTI Carlo	SI	24	MUCCIANTE Franco	SI
4	BERNARDI Antonello	NO	25	ORSINI Angelo	SI
5	BERNARDI Giuseppe	SI	26	PADOVANI Gianni	NO
6	CAPRI Maurizio	SI	27	PASSACANTANDO Antonio	SI
7	CAVALIERE Raffaele Tripoli	SI	28	PERILLI Enrico	SI
8	COLONNA Vito	SI	29	PERROTTI Adriano	NO
9	CORRIERE Pasquale	NO	30	PISTOIA Francesco	NO
10	D'ERAMO Luigi	NO	31	PLACIDI Salvatore	SI
11	DE RUBEIS Gian Paolo	SI	32	RANIERI Fabio	SI
12	DI CARLO Gino	NO	33	SALEM Ali	SI
13	DI LUZIO Luigi	NO	34	SANTILLI Antonella	SI
14	DI PIERO Piero	NO	35	SCIOMENTA Corrado	NO
15	DURANTE Adriano	SI	36	SCOCCIA Lino	SI
16	FACCIA Luigi	SI	37	TIBERI Alfonso	NO
17	IMPRUDENTE Emanuele	SI	38	TINARI Roberto	SI
18	IOVENITTI Nicola	SI	39	VALENTINI Francesco	NO
19	LEOPARDI Maurizio	NO	40	VERINI Enrico	NO
20	LOMBARDI Enzo Mario Nino	NO	41	VICINI Giancarlo	SI
21	LUDOVICI Giuseppe	NO			24

Partecipano alla seduta il consigliere comunale straniero aggiunto Vide Roland, il Vice Sindaco Giampaolo Arduini, gli assessori comunali Pietro Di Stefano, Stefania Pezzopane, Fabio Pelini, Silvana Giangiuliani, Alfredo Moroni, Riga, Marco Fanfani

Il presidente accerta che il numero dei presenti è tale da rendere valida la prosecuzione della seduta straordinaria di II Convocazione che è pubblica.

Escono i consiglieri Mucciante, Colonna ed entra il consigliere Di Luzio (n. 23).

Il presidente a seguito dell'inversione dell'ordine del giorno appena approvata pone in discussione l'argomento iscritto al punto n. 12 recante ad oggetto:

"Atto di indirizzo - rilascio concessione per ampliamento attività estrattiva (L.R. n.54/1983)".

Entrano i consiglieri Mucciante, Bernardi A. (n. 25)

La proposta è illustrata dall'assessore competente per materia, Roberto Riga. Segue l'intervento del consigliere Perilli e la replica dell'assessore Riga.

Escono i consiglieri Cavaliere, Bernardi G., De Rubeis, Di Luzio, Passacantando, Tinari (n.19).

Il presidente pone in votazione, per appello nominale la proposta di deliberazione nel testo che è seguito si trascrive:

IL CONSIGLIO COMUNALE

Premesso che:

- Il 6 aprile 2009, il Comune di L'Aquila è stato colpito da un evento sismico di notevole entità che ha provocato numerosi danni e crolli di infrastrutture ed edifici, sia pubblici che privati, dai quali sono derivati ingenti flussi di macerie;
- A causa del suddetto evento è aumentata la necessità, e quindi la richiesta, del materiale estratto da destinare alla ricostruzione;

Considerato che:

- Non è stato ancora adottato l'obbligatorio Piano regionale per l'esercizio delle attività estrattive e di escavazione previsto dall'art. 3 della L.R. n. 54 del 1983, rubricato "competenze della Giunta" il quale prevede: "Spetta alla Giunta Regionale: a) predisporre il Piano regionale per l'esercizio delle attività estrattive e di escavazione entro un anno dall'entrata in vigore della presente legge; b) dichiarare l'appartenenza alla categoria delle cave della coltivazione di sostanze non contemplate né dal 2° comma dell'art. 2 del RD 29.7.1927, n. 1443 e successive modificazioni, né dai decreti emanati ai sensi dell'art. 3 del RD citato; c) formulare il disciplinare per un corretto esercizio delle attività estrattive e di escavazione che concili le esigenze della produzione con quelle della tutela dell'ambiente e dei corsi d'acqua; d) impartire disposizioni agli organi di vigilanza e di controllo, nonché ai titolari delle concessioni e delle autorizzazioni, per la raccolta dei dati statistici e delle notizie attinenti all'attività estrattiva e di escavazione nell'ambito della Regione".

Ai sensi dell'art. 7 della L. n. 54 del 1983 il Piano Regionale deve contenere:
"...omissis...a) l'individuazione, attraverso una indagine giacimentologica e tecnico - produttiva delle aree indiziate e suscettibili di attività estrattiva in rapporto alla consistenza dei materiali da estrarre, con formulazione delle prescrizioni e dei criteri atti a salvaguardare le zone soggette a speciale tutela ai fini paesaggistici ed idrogeologici; b) il censimento delle attività estrattive e di escavazione in esercizio, con la indicazione della qualità del materiale estratto e della relativa utilizzazione; c) la stima dei fabbisogni dei mercati regionali, nazionali ed esteri, dei vari materiali, secondo ipotesi di medio e lungo periodo; d) le prescrizioni d'ordine generale relative alla tutela dei corsi d'acqua e dell'ambiente, nonché quelle relative all'igiene ed alla sicurezza degli addetti ai lavori ed alla incolumità delle persone e delle cose, nell'ambito della zona interessata, in conformità al DPR 9.4.1959, n. 128; e) la localizzazione territoriale delle fonti di estrazione e di escavazione nell'ambito delle quali può essere consentita la relativa attività; f) i criteri per la localizzazione delle

singole concessioni o autorizzazioni all'interno delle aree delimitate, nonché i criteri per costituzione dei consorzi volontari tra coltivatori di cave contigue o vicine e di quei obbligatori, qualora si ravvisino le ragioni di pubblico interesse; g) le indicazioni di massim per assicurare il risanamento ambientale e del regime delle acque; h) i criteri per dimensionamento, anche in rapporto alle unità lavorative addette ed alle tecnologie impiegate, delle costruzioni e di ogni altra opera che si intende realizzare al servizio dell'attività estrattiva...omissis".

- Di conseguenza, questa Amministrazione non è messa in condizione di ottemperare a quanto disposto dal primo comma dell'art. 9 della L. n. 54 del 1983 secondo il quale "...omissis...Entro tre mesi dalla pubblicazione del Piano i Comuni devono adeguare alle sue previsioni gli strumenti urbanistici del territorio...omissis".
- E' in atto la predisposizione del Regolamento cave da sottoporre all'approvazione del Consiglio Comunale;

Atteso che:

- Attualmente, le attività estrattive in essere comportano opere di ripristino ambientale da parte di soggetti a ciò competenti;
- Le suddette attività costituiscono importante leva economica per lo sviluppo del territorio;
- Le interruzioni delle stesse potrebbero avere negative ripercussioni nel tessuto socio-economico, già duramente provato dall'evento sismico, nonché nel settore edilizio e in particolare per gli interventi di nuova costruzione, di ristrutturazione e di urbanistica;
- Diversi siti del territorio comunale sono già utilizzati a fini estrattivi;
- L'apertura di ulteriori cave su nuovi e diversi siti potrebbe avere negative ripercussioni sull'integrità del patrimonio ambientale locale;
- La tutela dell'ambiente è materia di interesse comunitario riconosciuta dai Trattati di Maastricht del 1992 e di Amsterdam del 1997. Sulla scorta della specifica rilevanza delle tematiche ambientali il vigente titolo XIX del Trattato CE detta le linee fondamentali della politica comunitaria in materia, prevedendo all'art. 174 i quattro principi cardine del sistema di tutela: precauzione, prevenzione, correzione del danno alla fonte ed internazionalizzazione economica dei costi ambientali. La rilevanza che il diritto comunitario riconosce alla materia della tutela dell'ambiente si coglie poi, in maniera pregnante, alla lettura del primo Considerando della Direttiva 2004/35/CE, il quale afferma "visto che nella Comunità esistono attualmente molti siti contaminati, che comportano rischi significativi per la salute, e negli ultimi decenni vi è stata una forte accelerazione della perdita di biodiversità, il non intervento potrebbe provocare in futuro ulteriori contaminazioni dei siti e una perdita di biodiversità ancora maggiore. La prevenzione e la riparazione, nella misura del possibile, del danno ambientale contribuisce a realizzare gli obiettivi e i principi della politica ambientale comunitaria, stabiliti nel trattato".

In ambito comunitario, invero, con la direttiva citata che ha trovato recepimento nel D.Lgs. n. 152 del 2006 sono dettate regole dirette agli Stati membri sulla responsabilità per il danno ambientale, da cui è scaturito un quadro minimo e inderogabile di tutela ambientale in un'ottica volta a conciliare le esigenze dello sviluppo con quelle di tutela dell'ambiente a costi ragionevoli.

La Corte Costituzionale, poi, nella sentenza n. 641 del 30 dicembre 1987, afferma alcuni principi fondamentali in tema di ambiente, rilevando che esso è un bene immateriale unitario, sebbene con varie componenti, ciascuna delle quali può anche costituire, isolatamente e separatamente, oggetto di cura e di tutela, ma tutte, nell'insieme, sono riconducibili ad unità; viene protetto come elemento determinativo della qualità della vita e assurge a valore primario e assoluto; è un bene giuridico in quanto riconosciuto e tutelato da norme; appartenendo alla categoria dei cd beni liberi, è fruibile dalla collettività e dai singoli.

- Gli ampliamenti adiacenti alle attività attualmente esistenti non comportano ulteriori compromissioni ambientali del territorio.

Ritenuto che:

- Al fine di consentire lo svolgimento delle menzionate attività nel rispetto del corretto procedimento amministrativo, tenendo in considerazione le conseguenze di natura ambientale dell'attività estrattiva stessa, risulta necessario disporre appropriate direttive nelle more della disposizione del suddetto piano regionale;
- L'interesse alla tutela dell'ambiente riveste, per il territorio del Comune dell'Aquila, grande rilevanza per la collettività e le istituzioni;

VISTO l'art. 174 del Trattato Istitutivo della Comunità Europea che al secondo comma dispone: "La politica della Comunità in materia ambientale mira a un elevato livello di tutela, tenendo conto della diversità delle situazioni nelle varie regioni della Comunità; che essa è fondata sui principi della precauzione e dell'azione preventiva, sul principio della correzione, in via prioritaria alla fonte, dei danni causati all'ambiente, nonché sul principio «chi inquina paga»".

VISTO il titolo II, "Coltivazione di cave e torbiere", della L.R. n. 54 del 1983 recante "Disciplina generale per la coltivazione delle cave e torbiere nella Regione Abruzzo" e in particolare il disposto contenuto nell'art. 38, rubricato "Regime Transitorio", che al secondo comma dispone: "In caso di esigenze produttive gli interessati possono estendere la richiesta di coltivazione su altre superfici attinenti alla medesima attività estrattiva".

VISTO lo schema tipo di convenzione tra la ditta e il Comune predisposto dalla Regione Abruzzo ai sensi dell'art. 13-bis della L.R. n. 54 del 1983;

VISTO il D.Lgs. n. 267/2000;

VISTO il vigente Statuto Comunale;

Visto:

- La delibera n. 121 del 14.03.2012 con la quale la Giunta Comunale ha approvato la proposta predisposta dal Settore Ambiente, Ecologia, Enti Partecipati e ne ha disposto la trasmissione al Consiglio Comunale;
- Il parere di regolarità tecnica e contabile reso dai responsabili dei servizi come rilevabili dalla scheda che si allega al presente verbale;
- Il parere favorevole espresso dalla II Commissione Consiliare in data 16 marzo 2012;
- Il parere favorevole espresso dalla I Commissione Consiliare in data 19 marzo 2012;

Dato atto

- che le circoscrizioni VI, VII, XI, XII non hanno espresso il richiesto parere;
- che non è pervenuto il parere delle restanti circoscrizioni.

DELIBERA

per le motivazioni esposte in narrativa e che qui si intendono integralmente riportate

- Di adottare il seguente indirizzo:
- consentire la prosecuzione delle attività estrattive nel territorio del Comune dell'Aquila;

- dare seguito prioritario, nel rispetto della normativa vigente in materia agli ampliamenti delle cave già in essere da parte degli attuali concessionari;
- dare seguito alle richieste di coltivazione su altre superfici attigue alla attività estrattiva già in essere, considerate le ingenti esigenze produttive sorte a seguito del sisma del aprile 2009;
- dare atto che il presente provvedimento non comporta impegno di spesa o diminuzioni di entrata, ai sensi dell'art. 49 del D.lgs. n 267/2000;
- Di trasmettere la presente deliberazione alla Regione Abruzzo – Ufficio attività estrattive, al Settore Economico e Finanziario, alla Segreteria Generale ed al Settore proponente, per quanto di rispettiva competenza.

La proposta è approvata con il seguente risultato riconosciuto e proclamato dal presidente:

consiglieri presenti n.19

consiglieri votanti n. 13

astenuti n. 6 (Bernardi A., Durante, Faccia, Imprudente, Iovenitti, Ranieri)

voti favorevoli n.12 (Cialente, Albano, Benedetti, Capri, Mancini P., Mucciante, Orsini, Placidi, Salem, Santilli, Scoccia, Vicini)

voti contrari n.1 (Perilli).

Il presidente pone in votazione, per alzata di mano, la dichiarazione di immediata eseguibilità che **non viene approvata** per mancanza del quorum previsto dall'art.134, comma 4 del TUEL e comma 1 dell'art. 64 del regolamento del Consiglio Comunale.

Del che è verbale.

Il Segretario Generale
(avv. Carlo Pirozzello)

Il presidente
(avv. Carlo Benedetti)



COMUNE DELL'AQUILA

ALLEGATO ALLA DELIBERA
C.C.N. 63 DEL 21.03.2012
IL SEGRETARIO IL PRESIDENTE

Allegato alla deliberazione di Consiglio Comunale n. 63 del 21.03.2012

Oggetto: Atto di indirizzo - rilascio concessione per ampliamento di attività estrattiva (L.R. n. 54/1983)

Pareri ai sensi dell'articolo 49 del D.Lgs. 267/2000, TUEL

Parere in ordine alla regolarità tecnica:

favorevole

Li 13-03-2012

Il Responsabile del Servizio

[Signature]

Parere in ordine alla regolarità contabile:

Inq. P. D'ASCANZI

Il Responsabile del Servizio economico e finanziario
che in prima e propria di competenza
non esprime alcun parere di merito
di cui si è occupato il Consiglio Comunale
il parere di regolarità contabile non è richiesto

Li _____

14.03.2012 Il Responsabile del Servizio economico e finanziario

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

[Signature]

Parere Commissione Consiliare

Osservazioni della Segreteria Generale:

Li _____

Il Segretario Generale

PRESIDENTE.

Io proporrei, molto velocemente, l'inversione del punto n. 12 con il punto n. 11, essendo il punto n. 12 "atto di indirizzo - rilascio concessione per ampliamento attività estrattiva - come da indicazioni sorte in sede di commissione.

Chi è favorevole? Chi è contrario? Chi si astiene?

All'unanimità, con il voto contrario del consigliere Perilli Enrico.

Punto n. 11 dell'O.d.G.: "ATTO DI INDIRIZZO - RILASCIO DI CONCESSIONE PER AMPLIAMENTO ATTIVITA' ESTRATTIVA (L.R. N. 54/1983)".

Allora attendiamo Riga che relazioni sull'atto di indirizzo, che correttamente deve precedere l'atto che ha un'efficacia di tipo particolare, non perché vi sia un rapporto di pregiudizialità ma per correttezza.

PERILLI Enrico.

Presidente, sull'ordine dei lavori.

PRESIDENTE.

Prego.

PERILLI Enrico.

Considerata l'assenza dell'assessore Riga, potremmo inserire il Pum che avevamo sospeso questa mattina..

PRESIDENTE.

No, ma sta qui. Se non c'è facciamo il Pum.

RIGA Roberto.

Presidente grazie, signor Sindaco, colleghi consiglieri e assessori. Stiamo affrontando la approvazione della deliberazione sugli atti di indirizzo, che è una deliberazione che consente di determinare una normazione rispetto alla latitanza della Regione, a causa del fatto che a seguito di.. dopo molti anni la Regione Abruzzo non ha dato luogo all'approvazione del piano delle cave, pertanto non esiste una normazione in riferimento. Abbiamo preparato anche un piano comunale per le cave, non possiamo portarlo all'approvazione di questa assise comunale perché non esiste quello regionale. La Regione Abruzzo allora ha dato orientamenti per arrivare a determinare quello che è il risultato finale di questo importante aspetto e noi abbiamo voluto promuovere, in sintonia, in

accordo, in relazione con la Regione Abruzzo, con il servizio cave, un atto di indirizzo che consente di determinare un aspetto importante: non consentiamo più di aprire nuove cave nel nostro territorio, per il rispetto ambientale, ma possiamo consentire solo ed esclusivamente degli ampliamenti funzionali all'attività esistente, così come prevede la Legge Regionale 2012, la n. 1 così come prevede anche la direttiva della Comunità Europea in funzione della garanzia di rispetto ambientale e della sintonia con lo sviluppo delle attività produttive, e ancora di più noi, in questo momento che abbiamo un importante aspetto da tenere presente, cioè quello della ricostruzione tenendo conto di quello che si produce nella nostra realtà, senza approvvigionare materiale da altre realtà della nostra comunità. Quindi ancora di più noi ci troviamo dinanzi ad una situazione di questo genere per poter garantire lo sviluppo e la garanzia degli adeguati ripristini, la garanzia del mantenimento delle attività estrattive, la garanzia in un momento come questo, che riguarda la ricostruzione pesante sul nostro territorio, l'approvvigionamento di materiale nel nostro territorio perché la ghiaia prodotta nel nostro territorio ha caratteristiche chimico-fisiche migliori, eccellenti rispetto a quelle che possiamo trovare al di fuori della nostra realtà e quindi il calcestruzzo prodotto è migliore rispetto a quello che possiamo trovare al di fuori della nostra realtà. Pertanto noi promuoviamo questa attività e questo atto di indirizzo, che può essere utile a dare garanzie e formazione nel nostro Comune. Grazie.

PRESIDENTE.

Grazie. Chi interviene? Prego consigliere Perilli.

PERILLI Enrico.

Io ho letto l'atto di indirizzo di cui si sta dotando il Comune, redatto dall'assessore Riga, ne abbiamo parlato anche in commissione e devo dire che lo spirito sarebbe quello di normare nel rispetto dell'ambiente, ma la sostanza è ben diversa. Innanzitutto già prima del deliberato, quando leggiamo "attestato che" ci sono scritte delle imprecisioni. "Attestato che attualmente le attività estrattive in essere comportano opere di ripristino ambientale da parte di soggetti a ciò competenti". Purtroppo questo non è vero. In tutte le cave del Comune dell'Aquila le opere di ripristino e di risanamento sono drammaticamente al palo. Chi doveva trovarsi al terzo, quarto lotto di risanamento, sì e no è al primo, quindi questa cosa non è vera. "Le interruzioni delle stesse potrebbero avere negative ripercussioni nel tessuto socio-economico". Questo può essere vero però noi qui continuiamo ad utilizzare i lavoratori come scudi umani, cioè facciamo le varianti urbanistiche o gli ampliamenti delle cave e li giustifichiamo sempre in nome del bene dei lavoratori. Faccio presente che anche Angelini, il famoso corruttore, ogni volta che si veniva a toccare il suo nucleo di interesse nella sanità privata, portava i dipendenti delle cliniche sotto il palazzo della Regione dicendo: se non mi riconoscete i fondi alla sanità privata, questi lavoratori finiranno sulla strada. Quindi io vi pregherei, per il rispetto dei lavoratori, di non utilizzare i lavoratori come scudi umani. "La tutela dell'ambiente è materia di interesse comunitario"; è verissimo però, assessore, anche qui cerchiamo di fare una parte sola in commedia. Se noi decidiamo di fare nuove cave o di ampliare per 12 ettari una cava, non stiamo facendo il bene dell'ambiente

RIGA Roberto.

E' un atto di indirizzo adesso, si parla di atto di indirizzo.

PERILLI Enrico.

Sì, sì, lo so. Noi non stiamo facendo il bene dell'ambiente, possiamo dire che è necessario farlo, che colpiamo l'ambiente perché c'è un interesse superiore a quello della tutela ambientale, poi questo fa parte della cultura di ognuno, però non possiamo dire tutte e due le cose, che ampliamo le cave però lo facciamo nel rispetto dell'ambiente, come quelli che fanno la guerra ma la fanno nel rispetto della pace, le due cose non stanno insieme, d'accordo? E insistete su questo quando scrivete: "gli ampliamenti adiacenti alle attività attualmente esistenti non comportano ulteriori compromissioni ambientali del territorio". Scusate, dirigente, ma come fate a scrivere una cosa del genere? "Gli ampliamenti adiacenti alle attività attualmente esistenti non comportano ulteriori compromissioni ambientali". Voi fate un buco di 12 ettari e un buco non comporta una compromissione ambientale, potete dire che questo buco è necessario per l'economia, bla bla bla. bla bla bla, ma non potete dire che non comporta una compromissione ambientale, sono scritte delle cose false! E' come dire: facciamo la guerra però non ammazziamo nessuno. Abbiate pazienza! Forse andava fatto questo atto in maniera diversa, noi l'abbiamo suggerito anche in commissione, scrivendo, ad esempio, che si aderiva alla moratoria regionale sulle nuove cave e questa moratoria, vista la sensibilità di questa amministrazione ai temi ambientali, così come era scritto nel programma del Sindaco, la estendiamo anche agli ampliamenti delle cave. Quindi, in assenza di un piano cave comunale, in assenza di un piano cave regionale, al pari di altre Regioni noi blocchiamo nuove cave e ampliamenti delle cave, in attesa di un Piano regolatore regionale e comunale delle cave teniamo tutto fermo. Questo poteva essere un interessante atto di indirizzo, ma scrivere che nel rispetto dell'ambiente noi sostanzialmente continuiamo a cavare, è un non senso, è una foglia di fico che mettete davanti alla deliberazione che tra poco ci sottoporrete, cioè i 12 ettari di ampliamento.

PRESIDENTE.

Se non ci sono altri interventi replica dell'assessore. Prego assessore.

RIGA Roberto.

Grazie Presidente, ma senza assolutamente polemizzare perché già ci siamo confrontati con il consigliere Perilli. Voglio solo sottolineare un passaggio che abbiamo precisato nell'atto di indirizzo che stiamo sottoponendo all'attenzione dell'assemblea comunale, dove noi diciamo "in ambito comunitario con la direttiva citata che ha trovato recepimento nel Decreto Legislativo 152 del 2006, sono dettate regole degli Stati membri che tentano di conciliare le esigenze dello sviluppo con quelle della tutela ambientale". Pertanto noi stiamo semplicemente ponendo la conciliazione dello sviluppo con le regole della salvaguardia e del rispetto ambientale assolutamente come priorità assoluta. Quindi le preoccupazioni del consigliere Perilli, io le accolgo in maniera costruttiva assolutamente, come ha fatto in commissione. Noi abbiamo inserito anche questo aspetto comunitario, la direttiva comunitaria, che ha avuto il recepimento del Decreto 152 del 2006, perché chiaramente si mettono in riferimento lo sviluppo economico, quindi le attività estrattive che occupano persone, che danno occupazione a persone e a famiglie, in un territorio piuttosto compromesso come quello aquilano, e la salvaguardia ambientale. Noi possiamo anche prendere in esame il fatto che non si possano fare più ampliamenti, che non si possa fare più nulla, soltanto dobbiamo tenere presente un momento particolare di questa realtà comunale, quello della ricostruzione pesante, dove l'approvvigionamento di materiali può essere fatto addirittura in realtà

diverse da quelle del territorio aquilano, Caserta, Ascoli Piceno, la Marsica ed altri territori, potremmo fare un elenco lunghissimo di territori dove si potrebbe approvvigionare il materiale, pertanto noi facciamo approvvigionare il materiale su queste realtà dove le condizioni chimico-fisiche hanno una caratteristica eccezionale, dove il calcestruzzo può dare risultati importanti per la salvaguardia e la sicurezza di questa realtà e soprattutto per garantire lo sviluppo e le attività economiche su questo territorio. Stiamo facendo un importante lavoro anche per le macerie, dove noi andiamo a recuperare il materiale per fare materie di sottosuolo, la ghiaia per le piccole aree, ma soprattutto per garantire non i conglomerati, ma assolutamente per recuperare questo materiale e svilupparlo anche per quanto riguarda i ripristini, quelli ai quali lei ha fatto riferimento, i ripristini ambientali adeguati e importanti. Per quanto riguarda la successiva cava, nella successiva delibera noi avremo modo di confrontarci anche relativamente all'attività di ripristino. Grazie Presidente.

PRESIDENTE.

Grazie assessore. Allora, sulla delibera, debbo ribadire a questo Consiglio comunale che in data 14 marzo 2012 è stato chiesto ai presidenti delle circoscrizioni interessate di emettere, vista l'urgenza, il parere entro il termine perentorio del 16 marzo 2012. Ora il parere non è stato rimesso da parte di molte circoscrizioni né il 16 marzo, né il 17, né il 18.. al 21 abbiamo solo notizia telefonica dalla Circoscrizione di Paganica, sono stato raggiunto telefonicamente, è in riunione in questo momento. Comunque, quello che è importante, che per ragioni di urgenza il parere è stato chiesto entro il termine perentorio del 16 marzo. Non ho interventi, confermo gli scrutatori. Si dà atto che il consigliere Bernardi esce dall'aula.

Metto ai voti, per alzata di mano.

PERILLI Enrico.

Presidente, per appello nominale.

PRESIDENTE.

Prego Signor Segretario, procediamo all'appello nominale.

(Il Segretario Generale procede alla votazione per appello nominale)

PRESIDENTE.

Do i risultati della votazione: 12 voti favorevoli, 6 voti di astensione e 1 voto contrario, la deliberazione è approvata.


Metto ai voti l'immediata esecutività della delibera, per alzata di mano.

Chi è favorevole? Chi è contrario? Chi si astiene?

verbale di deliberazione del consiglio comunale n 5: Parere in ordine al mutamento di destinazione d'uso a favore della ditta Cava Inerti di Secondino Ciuffini SaS..



Comune dell'Aquila



VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE N. 5


OGGETTO: L.R. 3.3.1988, n. 25, art. 6 Parere in ordine al mutamento di destinazione d'uso di alcuni terreni da destinarsi ad attività estrattiva, appartenenti al demanio collettivo di Tempera e Paganica, a favore della Ditta Cava Inerti di Secondino Ciuffini S.a.S. Via SS.17 bis-Tempera, L'Aquila.

L'anno duemilasedici, il giorno undici del mese di febbraio, legalmente convocato con avviso n. 12657 del 5.2.2016, per le ore 9.30, si è riunito in L'Aquila nella nuova Sala delle adunanze consiliari "Tullio De Rubeis" sita in via Filomusi Guelfi, alle ore 10.06, il Consiglio comunale in sessione straordinaria di prima convocazione, sotto la presidenza del Presidente del Consiglio comunale, Avv. Carlo Benedetti e la partecipazione del Segretario generale, Avv. Carlo Pirozzolo.

Proceduto ad effettuare l'appello nominale risultano presenti:

1	CIALENTE Massimo	SI	18	LUDOVICI Giuseppe	SI
2	BENEDETTI Carlo	SI	19	MANCINI Angelo	SI
3	BERNARDI Antonello	SI	20	MASCIOTTO Giustino	NO
4	CIMORONI Marco	SI	21	MUCCIANTE Alessandro	SI
5	COLONNA Vito	SI	22	NARDANTONIO Antonio	SI
6	DANIELE Raffaele	NO	23	PADOVANI Gianni	NO
7	D'ERAMO Luigi	NO	24	PALUMBO Stefano	SI
8	DE MATTEIS Giorgio	SI	25	PERILLI Enrico	NO
9	DE PAOLIS Tonino	SI	26	PICCININI Alessandro	SI
10	DI CESARE Ettore	NO	27	PLACIDI Salvatore	NO
11	DI NICOLA Giuliano	SI	28	PROPERZI Pierluigi	NO
12	DURANTE Adriano	SI	29	SALEM Ali	SI
13	FERELLA Daniele	SI	30	SANTILLI Antonella	SI
14	GIORGI Ermanno	SI	31	SPACCA Giorgio	SI
15	IANNI Sergio	NO	32	TINARI Roberto	NO
16	IMPRUDENTE Emanuele	SI	33	VITTORINI Vincenzo	SI
17	LIRIS Guido Quintino	SI		Totali	23

Partecipano alla seduta senza diritto di voto il Vice Sindaco Nicola Trifuoggi, gli Assessori Emanuela Iorio, Elisabetta Leone, Giovanni Coccianta, Pietro Di Stefano, Emanuela Di Giovambattista, Maurizio Capri, Fabio Pelini, Pierluigi Mancini.



Comune dell'Aquila

Il Presidente accerta che il numero dei presenti è tale da rendere valida la seduta straordinaria di prima convocazione che è pubblica.

Entrano i Consiglieri D'Eramo, Masciocco, Gamal Bouchaib, Perilli, Di Cesare, Daniele (n.28).

Entrano i consiglieri Properzi, Padovani, Tinari (n. 31).

Entra il consigliere Placidi (n. 32).

Esce il consigliere Piccinini ed entra il consigliere Ianni (n. 32).

Escono i consiglieri Durante e De Matteis (n. 30).

Esce il consigliere Colonna (n. 29).

Il presidente pone direttamente in votazione, per alzata di mano, l'argomento iscritto al punto n. 8 dell'ordine del giorno recante ad oggetto: *L.R. 3.3.1988, n. 25, art. 6 Parere in ordine al mutamento di destinazione d'uso di alcuni terreni da destinarsi ad attività estrattiva, appartenenti al demanio collettivo di Tempera e Paganica, a favore della Ditta Cava Inerti di Secondino Ciuffini S.a.S. Via SS.17 bis- Tempera, L'Aquila.*


IL CONSIGLIO COMUNALE

Premesso che:

- con istanza del 11 MARZO 2010, acquisita al protocollo generale al n. 8734, la ditta Cava Inerti di Secondino Ciuffini s.a.s., via SS. 17 Bis - Tempera, L'Aquila, ha chiesto il mutamento di destinazione e la concessione per coltivazione di cava, la sistemazione e il ripristino ambientale dei terreni distinti in catasto del Comune Censuario di Paganica come segue:

Foglio	Particella	Superficie (mq.)
15	382,22,21,379,20,378,377,588,18,17,508,16,509,376,15,7,14,6,590, 589,8,473,9,10,11,12,13,25,551,552,383,639,30,26,27,474,475,476, 28,32,384,29,737,385, 740, 739,738,31,33,34,643,705 e parte delle particelle 1,23,4,5,375,50.	Totale circa 200.000 mq

- Per la suddetta istanza è stato avviato il procedimento di cui agli articoli 7 e 8 della legge 214/90 ed è stata pubblicata all'Albo Pretorio comunale dal 14/04/2010 al 13/06/2010 senza opposizioni;
- Inoltre si è provveduto a trasmettere l'istanza alle Associazione Agricole di Categoria ed alle Amministrazioni Separate dei beni di Uso Civico di Paganica e Tempera, competenti per territorio ad esprimere il parere previsto dalla Legge Regionale 25/88;
- sulla richiesta sono pervenuti i pareri di seguito riportati :
 1. Parere negativo da parte della ASBUC di Paganica e San Gregorio, motivato dalla circostanza che su alcuni dei terreni richiesti dalla Ditta Ciuffini e individuati per l'attività di cava, la ASBUC vorrebbe realizzare un "Parco Agricolo" ;



Comune dell'Aquila

2. Opposizione dell'Associazione Salvare Paganica Onlus, a firma dell'Avv. Fabrizio Marinelli, motivato dall'estensione della richiesta, da eventuali problemi di carattere ambientale in ordine alle polveri nonché alla necessità di "conservazione del sito di "Cutina"";
3. Parere negativo della CIA - Confederazione Italiana Agricoltori, motivato dal fatto che sul "Monte Cadicchio" doveva trovarsi in epoca Italica un centro fortificato Vestino, forse "Cutina", e poi in epoca longobarda un abitato detto "Mallegia";
4. Parere positivo della Federazione Provinciale Coldiretti - L'Aquila.

Dato atto che:

- In data 06/11/2014 il personale del Settore Ambiente, l'Assessore competente, il tecnico ed il legale rappresentante della Ditta richiedente hanno proceduto ad un sopralluogo congiunto sui terreni oggetto di richiesta di mutamento per l'ampliamento della cava;
- In detto sopralluogo si è convenuto che la richiesta di mutamento per terreni di uso civico andasse rimodulata e ridotta, ricomprendendo l'area della vecchia cava dismessa "Masci" e prevedendone al contempo la necessaria, successiva, naturalizzazione ed il ripristino ambientale contestualmente all'intera area di cava, ove autorizzata;
- con successiva istanza del 02/12/2014, acquisita al protocollo generale al n. 106839, la ditta Cava Inerti di Secondino Ciuffini s.a.s., via SS. 17 Bis - Tempera, L'Aquila, ha rinnovato la richiesta di mutamento di destinazione e di concessione per coltivazione di cava con relativa sistemazione e il ripristino ambientale, riducendo il numero delle particelle precedentemente richieste e la loro relativa estensione, ed inglobando nella richiesta la zona della cava dismessa (MASCI) reintegrata al Comune;
- i terreni richiesti in detta ultima richiesta sono quelli distinti in catasto del Comune Censuario di Paganica e riportati nel seguente schema:


Foglio	Particelle	Superficie (mq.)
15	n.1 parte, 2, 3, 4, 5, 375, 50 parte, 22 parte, 21 parte, 379 parte, 20 parte, 378 parte, 377 parte, 588, 376, 15 parte, 7, 14, 6, 590, 589, 8 parte, 473 parte, 9 parte, 10 parte, 11 parte, 12, 13, 25, 551, 552, 383, 639, 30, 26, 28 parte, 32 parte, 384, 29, 737, 385, 740, 739, 738, 31, 33 parte, 643 parte.	Totale 60.000

Considerato che:

- alla luce della riduzione effettuata dalla ditta Ciuffini, la richiesta di mutamento di destinazione d'uso, la concessione per coltivazione di cava, la sistemazione e il ripristino ambientale sono riferite ai seguenti terreni:

Foglio	Particelle	Superficie (mq.)
15	1 parte, 2, 3, 4, 5, 375, 50 parte, 22 parte, 21 parte, 379 parte, 20 parte, 378 parte, 377 parte, 588, 376, 15 parte, 7, 14, 6, 590, 589, 8 parte, 473 parte, 9 parte, 10 parte, 11 parte, 12, 13, 25, 551, 552, 383, 639, 30, 26, 28 parte, 32 parte, 384, 29, 737, 385, 740, 739, 738, 31, 33 parte, 643 parte.	Totale 60.000

- è stata riscontrata la natura demaniale civica di tutti detti terreni sui quali la ditta ha richiesto il mutamento di destinazione d'uso, sia in base all'attuale verifica demaniale e sia dagli atti Regionali di reintegra al Comune;



Comune dell'Aquila

- la ditta Ciuffini ha chiesto il mutamento di destinazione e la concessione di detti terreni al fine di ampliare l'attività di estrazione esistente su Colle Leone e Colle Sapone, alla cui autorizzazione provvederanno, in seguito, i competenti uffici regionali;

Dato atto che:

- l'istanza del 02/12/2014, acquisita al protocollo generale al n. 106839, è stata pubblicata all'Albo Pretorio comunale dal 13/02/2015 al 15/03/2015 per 31 giorni;
- nei successivi trenta giorni non è stata prodotta opposizione alcuna, giusto referto della Segreteria Generale del 12/05/2015 Prot. 41009;
- la detta richiesta del 02/12/2014 è stata inviata alle ASBUC di Tempera e Paganica-San Gregorio (prot. 11874/15), competenti territorialmente, per ottenere i pareri previsti dalla Legge Regionale 25/88, ma non si è avuto alcun riscontro;
- ai sensi del 2° comma del citato articolo 6 della L.R. 25/88, la richiesta è stata inviata alle associazioni di categoria più rappresentative operanti nel settore agricolo, quali la *Federazione Provinciale Coldiretti*, l'*Associazione Provinciale Confcoltivatori* e l'*Unione Provinciale Agricoltori*;
- da alcuna delle suddette Associazioni è pervenuto riscontro in merito al mutamento di destinazione d'uso dei terreni gravati da uso civico e richiesti dalla Ditta Ciuffini;

Dato atto altresì che:


- l'istanza del 02/12/2014 della ditta Ciuffini è riduttiva rispetto alla richiesta precedente del 2010;
- il Consiglio Comunale, con deliberazione n. 63 del 2012, ha espressamente stabilito che nel territorio comunale non possono aprirsi nuove cave, ma può concedersi l'ampliamento a quelle già esistenti ed operanti;
- nella richiesta della ditta Ciuffini è stata inglobata la cava dismessa precedentemente gestita dalla ditta Masci, per la quale non si è mai provveduto al ripristino ambientale;
- che per tale motivo nel progetto di ripristino ambientale, che la ditta Ciuffini dovrà presentare all'Ufficio Cave regionale, dovrà essere previsto anche il ripristino della ex cava Masci, a tutto vantaggio dell'Amministrazione comunale;

Considerato che:

- ai sensi del "Regolamento Comunale - legge regionale 14 settembre 1999 n. 68", approvato con delibera di Consiglio Comunale n. 123/14, e della L.R. 14 settembre 1999 n. 68, la stima relativa al mutamento di destinazione dei terreni oggetto del presente procedimento risulta la seguente:

Lotto costituito dalle particelle catastali del Comune censuario di Paganica, Foglio n. 15 particelle nn. 1 parte, 2, 3, 4, 5, 375, 50 parte, 22 parte, 21 parte, 379 parte, 20 parte, 378 parte, 377 parte, 588, 376, 15 parte, 7, 14, 6, 590, 589, 8 parte, 473 parte, 9 parte, 10 parte, 11 parte, 12, 13, 25, 551, 552, 383, 639, 30, 26, 28 parte, 32 parte, 384, 29, 737, 385, 740, 739, 738, 31, 33 parte, 643 parte), per una superficie complessiva di circa mq. 60.000

valore attuale: (mq. 60.000 X € 7.500/ha) = € 450.000,00 canone complessivo attuale: € 2.225,00



Comune dell'Aquila

- che le somme previste dal presente provvedimento, da sommarsi ai canoni determinati per la cava già in essere, dovranno essere impiegate ai sensi dell'articolo 24 della legge 16 giugno 1927 n. 1766 nonché dell'articolo 6 della L.R. 3 marzo 1988 n. 25, così come modificata dalla L.R. 12 gennaio 1998 n. 3;
- che l'accertamento dell'entrata sarà fatto in sede di presa d'atto del successivo provvedimento regionale, contestualmente all'aggiornamento finale degli importi e all'autorizzazione a stipulare il contratto;

Considerato altresì che il presente provvedimento di mutamento di destinazione non produrrà alcun effetto, ovvero dovrà essere annullato, nel caso in cui non si concludesse la procedura amministrativa dell'autorizzazione all'attività estrattiva da parte dei competenti uffici regionali;

Ritenuto di poter dare parere favorevole al mutamento di destinazione ed alla successiva concessione per coltivazione, che sarà regolata in applicazione della L.R. 54/83, dei beni demaniali di cui sopra, a favore della **ditta Cava Inerti di Secondino Ciuffini s.a.s., via SS. 17 Bis - Tempera, L'Aquila**, meglio individuati nel dispositivo;

Visto il R.D. n. 3267 del 30 dicembre 1923 sui boschi e territori montani, in particolare il capo II del titolo IV richiamato all'articolo 12 della legge 16 giugno 1933 n. 1766;

Vista la L. 16 giugno 1927 n. 1766 sul riordinamento degli usi civici e successive modifiche ed integrazioni;

Visto il successivo regolamento di attuazione approvato con il R.D.L. del 26 febbraio 1928 n. 332;

Visto l'articolo 66 del decreto del Presidente della Repubblica n. 616 del 24 luglio 1977;

Vista la L. 28 febbraio 1985 n. 47 e successive modificazioni ed integrazioni, sul condono edilizio;

Vista la L.R. 3 marzo 1988 n. 25 e sue modifiche ed integrazioni per le norme in materia di usi civici e gestione delle terre civiche, in particolare gli articoli 6 e 10;

Vista la L.R. 14 settembre 1999 n. 68 e sue modifiche ed integrazioni;

Visto il "Regolamento Comunale legge regionale 14 settembre 1999 n. 68" approvato con Delibera di Consiglio n. 123/2014 ;

Visto il D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 sul riordinamento degli Enti Locali;


Vista la Delibera del Consiglio Comunale n. 63/12 in merito all'approvazione delle linee guida denominata **"Atto di indirizzo - rilascio concessione attività estrattiva L.R. n. 54/1983"**;

la delibera n. 6 del 15.01.2016 con la quale la Giunta Comunale ha approvato la proposta di deliberazione predisposta dal Settore Ambiente e ne ha disposto la trasmissione al Consiglio Comunale;

Il parere favorevole di regolarità tecnica attestante la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa ai sensi del combinato disposto degli artt. 49 e 147 - bis, comma 1, del vigente Decreto Legislativo n° 267/2000, e del Nuovo Regolamento comunale di contabilità ed il parere di regolarità contabile attestante, inoltre, la copertura finanziaria, ai sensi del combinato disposto degli artt. 49 e 147 - bis, comma 1, del vigente Decreto Legislativo n° 267/2000 e del Regolamento comunale di contabilità resi dai responsabili dei servizi come risultante dalla scheda che si allega;

il parere contrario espresso dal Consiglio Territoriale di Partecipazione n. 10 in data 27.01.2016;

il parere favorevole espresso dalla II Commissione consiliare in data 28.01.2016 giusta dichiarazione resa dal segretario della stessa in calce alla proposta di deliberazione;



Comune dell'Aquila

DELIBERA

per tutto quanto ampiamente esposto in narrativa, che qui si intende integralmente riportato, ed ai sensi e per gli effetti della normativa richiamata (L.R. 3 MARZO 1988 N° 25 art. 6),

- **di esprimere PARERE FAVOREVOLE** al mutamento di destinazione d'uso dei seguenti terreni distinti in catasto del Comune Censuario di Paganica per essere utilizzati per l'ampliamento della cava in località Colle Leone-Colle Canticchio, da disporre con successivi atti in base alla L.R. 54/83 a favore della ditta **Cava Inerti di Secondino Ciuffini s.a.s., via SS. 17 Bis - Tempera, L'Aquila**, e riportati nello schema seguente:

Foglio	Particelle	Superficie (mq.)
15	n.1 parte, 2, 3, 4, 5, 375, 50 parte, 22 parte, 21 parte, 379 parte, 20 parte, 378 parte, 377 parte, 588, 376, 15 parte, 7, 14, 6, 590, 589, 8 parte, 473 parte, 9 parte, 10 parte, 11 parte, 12, 13, 25, 551, 552, 383, 639, 30, 26, 28 parte, 32 parte, 384, 29, 737, 385, 740, 739, 738, 31, 33 parte, 643 parte.	
		Totale 60.000

- **Di dare atto** che tra i terreni richiesti è compresa la cava dismessa dalla ditta "MASCI", reintegrata al Comune;
- **di disporre** che, solo dopo il provvedimento Regionale di mutamento di destinazione si potrà procedere ai successivi atti di perfezionamento dell'istruttoria ed alla stipula dell'atto negoziale di concessione al fine di estrazione di inerti;
- **di disporre** la corresponsione del canone annuale, relativo al solo canone di uso civico, come si evince dal calcolo di cui al presente atto, quale parte integrante e sostanziale, pari ad € 2.225,00, fatto salvo l'eventuale aggiornamento degli importi, nonché l'accettazione da parte della ditta contraente di tutte le norme e condizioni che saranno stabilite dalla Regione, nonché di quelle che il Comune vorrà imporre autonomamente in sede autorizzativa, da stabilire con successivi atti in conformità ai disposti della L.R. 54/83;
- **di stabilire** che ogni spesa inerente e conseguente la presente deliberazione, nessuna esclusa, è a carico della ditta richiedente;
- **di dare atto** che il presente provvedimento non comporta alcun accertamento o impegno di spesa, né diminuzione di entrata, poiché questi ultimi saranno eseguiti in sede di provvedimento di autorizzazione disposti in base alla L.R. 54/83 ed alla stipula del contratto, dando atto altresì, sin da ora, che il ricavato dovrà essere impiegato ai sensi degli articoli 24 e 26 della L. 16 giugno 1927 n. 1766, nonché dell'articolo 6 della L.R. 3 marzo 1988 n. 25, così come modificato dalla L.R. 12 gennaio 1998 n. 3 ed in attuazione dell'art. 13 bis della L.R. 54/83;
- **di mandare** al Settore Affari Generali, Settore Risorse Umane e C.U.C., al Settore Risorse Finanziarie ed al Settore Ambiente per quanto di rispettiva competenza.


La proposta di deliberazione è approvata con il seguente risultato riconosciuto e proclamato dal presidente:

Consiglieri presenti n. 29

Consiglieri votanti n. 25

Astenuti n. 4 (Vittorini, Properzi, D'Eramo, Ferella).

Voti contrari n. 3 (Perilli, Padovani, Mancini)



Comune dell'Aquila

Voti favorevoli n.22 (Cialente, Benedetti, Bernardi, Cimatori, Daniele, De Paolis, Di Cesare, Di Nicola, Giorgi, Ianni, Imprudente, Liris, Ludovici, Masciocco, Mucciante, Nardantonio, Palumbo, Placidi, Salem, Santilli, Spacca, Tinari).

Il resoconto della discussione è allegato al presente verbale per costituirne parte integrante e sostanziale.

Del che è verbale

IL SEGRETARIO GENERALE

Avv. Carlo Pirozzolo

IL PRESIDENTE

Avv. Carlo Benedetti



ALLEGATO ALLA DELIBERAZIONE

C.C. n. 5 del 11.2.2016
IL SEGRETARIO IL PRESIDENTE

Comune dell'Aquila

Allegato alla delibera di Giunta Comunale n. _____ del _____

Oggetto: L.R. 3 MARZO 1988 N° 25 art. 6: avviso definitivo in ordine al provvedimento di mutamento di destinazione d'uso di alcuni terreni, da destinarsi quale attività estrattiva, appartenenti al demanio collettivo parte di TEMPERA e PAGANICA, a favore della ditta Cava Inerti di Secondino Ciuffini s.a.s., via SS. 17 Bis - Tempera, L'Aquila

CONTROLLO DI REGOLARITA' AMMINISTRATIVA E CONTABILE ESERCITATO IN SEDE PREVENTIVA AI SENSI DEL COMBINATO DISPOSTO DEGLI ART. 49 E 147 BIS C. 1 DEL D. LGS. 267/2000 E SS. MM. E INT. SULLE PROPOSTE DI DELIBERAZIONE E COSTITUENTE PARTE INTEGRANTE E SOSTANZIALE DELLA PRESENTE DELIBERAZIONE ADOTTATA

1)

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA

Sul presente atto si esprime parere favorevole di regolarità tecnica attestante la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa ai sensi del combinato disposto degli art 49 e 147 - bis, comma 1, del Vigente Decreto Legislativo n°267/2000, e del Regolamento comunale di contabilità.

☐ Ai sensi dell'art. 49 del vigente d. lgs. 267/2000 si attesta che l'atto non comporta riflessi diretti o indiretti sulla situazione economica finanziaria e patrimoniale dell'Ente, in quanto mero atto di indirizzo.

☒ Ai sensi dell'art. 49 del vigente d. lgs. 267/2000 si attesta che l'atto comporta riflessi diretti o indiretti sulla situazione economica finanziaria e patrimoniale dell'Ente.

Data 26 NOV. 2015

Il Dirigente/Responsabile del Servizio
Timbro e Firma

2)

PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE

Visto il parere di regolarità tecnica espresso sul presente atto si esprime parere di regolarità contabile, attestante, inoltre, la copertura finanziaria, ai sensi del combinato disposto degli artt. 49 e 147 - bis comma 1, del vigente Decreto Legislativo n° 267/2000 e del Regolamento Comunale di contabilità.

Data 11/2/2016

Il Dirigente/Responsabile del Servizio

Il Dirigente
Settore Risorse Finanziarie
Dr. Fabrizio Giannangeli

2 BIS) (in alternativa al n. 2)

ATTESTAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SETTORE FINANZIARIO

Visto il parere di regolarità tecnica, attestante che l'atto non comporta riflessi diretti o indiretti sulla situazione economica finanziaria e patrimoniale dell'Ente, in quanto mero atto di indirizzo ai sensi dell'art. 49 del vigente d.lgs 267/2000 e del Regolamento Comunale di contabilità, non è richiesto il parere di regolarità contabile.

Data _____

Il Dirigente/Responsabile del Servizio
Timbro e Firma



**Punto n. 8 all'Ordine del Giorno: L. L. 3 marzo 1988 n. 25, articolo 6
parere in ordine al mutamento di destinazione d'uso di alcuni terreni da
destinarsi ad attività estrattiva, appartenenti al demanio collettivo di
Tempera e Paganica, a favore della ditta Cava Inerti di Secondino Ciuffini
S.a.s. via SS. 17 mis- Tempera - L'Aquila;**

Si procede a votazione per alzata di mano.

Esito della votazione:

Astenuti: Vittorini, Properzi, D'Eramo, Ferella.

Contrari: Perilli, Padovani, Mancini.

La delibera è approvata.

*discarica comunale dismessa di M.Te Caticchio – Tempera (Scheda ARTA
AQ230034)*




Comune dell'Aquila

Settore Ambiente e Protezione Civile

Servizio Protezione Civile, Verde Pubblico, Usi Civici

Gestione Contratto ASM e rapporti AGIR



Città dell'Aquila

Prot n° 0046304 del 24/05/2021

USCITA

Alla C.A. del Geom. Giovanni Sinistoro

Via Provinciale, n. 78

67100, Barisciano (AQ)

giovanni.sinistoro@geopec.it

e p.c.

All'Assessore all'Ambiente e Protezione Civile

Dott. Fabrizio Taranta

Oggetto: Riscontro istanza accesso alle informazioni ambientali prot. n. 37758 del 28/04/2021. Discarica comunale dismessa di Monte Caticchio – Tempera (Scheda ARTA AQ230034).

In riferimento alla richiesta di cui in epigrafe, si comunica quanto segue.

Gli interventi da realizzare nei siti soggetti a bonifica e ripristino ambientale sono individuati dagli Enti competenti nell'ambito del procedimento di cui al Titolo V, Parte IV del D.Lgs. n. 152/2006 e *ss.mm.ii.* In particolare, le funzioni amministrative inerenti gli interventi di messa in sicurezza e bonifica di discariche dismesse, inserite nell'anagrafe istituita, a livello regionale, ai sensi dell'art. 251 del D.Lgs. n. 152/2006 e *ss.mm.ii.* (Anagrafe dei siti contaminati), sono attribuite, *ope legis*, al competente Servizio Gestione Rifiuti e Bonifiche della Regione Abruzzo.

Dalla disamina degli atti stabilmente detenuti dalla Scrivente Amministrazione, in riferimento all'istanza formulata, si evince che:

- a) la discarica comunale dismessa di Monte Caticchio – Tempera fu utilizzata, dal Comune dell'Aquila, sino al 1970. Il Piano di Caratterizzazione (nel prosieguo PdC), redatto ex art. 242, comma 3 di cui al Titolo V, Parte IV del D.Lgs. n. 152/2006 e *ss.mm.ii.* ed approvato dalla Regione Abruzzo con Determinazione Dirigenziale DR4/28 del 02/03/2010, riporta uno spessore medio di rifiuti di 3 m dal p.c. per una estensione di circa 10.000 mq (30.000 mc di rifiuti abbancati stimati). La SOGESID SpA¹ ha eseguito il PdC all'esito del quale sono risultati n. 2 superamenti delle Concentrazioni Soglia di Contaminazione (CSC) di cui all'Allegato 5 alla Parte V, Tabella 1, colonna a) per gli idrocarburi pesanti (C>12):
 1. uno sul campione di terreno denominato TMP/S2/C2 (a profondità compresa tra 2 e 3 m);
 2. uno sul campione di top-soil (suolo superficiale tra 0,0 e 0,1 m) denominato TMP/TS1.

¹ La SOGESID SpA ha eseguito il PdC ai sensi dell'art. 5 del Protocollo d'Intesa vertente le "Azioni di recupero e riqualificazione ambientale della cava ex TEGES in località Pontignone, come sottoscritto dal MATTM, dal Commissario Delegato per la Ricostruzione, dalla Provincia dell'Aquila e dal Comune dell'Aquila.



Comune dell'Aquila

b) per quanto riguarda la matrice "rifiuti", il sondaggio previsto dal PdC non fu eseguito "causa inaccessibilità dei luoghi".

La discarica in parola è stata inserita nell'anagrafe dei siti potenzialmente contaminati, essendo identificata dalla Scheda ARTA AQ230034.

Da ultimo, si allegano:

1. Planimetria catastale;
2. Determinazione Dirigenziale DR4/28 del 02/03/2010;
3. Documento denominato "Report Indagini di Caratterizzazione Ambientale delle due discariche ubicate su Monte Caticchio in località Paganica e Tempera (L'Aquila)".

Distinti saluti.

RP


Dott.ssa Manuela Marinacci

Il Dirigente

Ing. Mauro Bellucci

d'ordine

Dott.ssa Manuela Marinacci



PLANIMETRIA CATASTALE

Comune Censuario di Paganica
foglio n. 15, 7, 8 sc. 1:3000



cava esistente



porzione esclusa
(part.ile n.1, 2, 3, 4, 5, 375, 50)




zona ampliamento

tratto di strada da dismettere

tratto di strada alternativa da sistemare



Determinazione DR4/28 del 02/03/2010 ;



REGIONE ABRUZZO

DIREZIONE PARCHI-TERRITORIO AMBIENTE ENERGIA

Servizio Gestione Rifiuti

★ VISTO APPROVARE

SEGRETERIA GENERALE

ufficio attività tecniche d'ingegneria

Via Passolunghi, 75 - 66124 PESCARA - tel. 085/7672534 fax 085/7672585

DETERMINAZIONE DR4/ 28

del 02.03.2010

OGGETTO: D.Lgs. 3.04.2006, n. 152 - L.R. 19.12.2007, n. 45 - D.G.R. n. 1529 del 27.12.2006 avente per oggetto: «D.Lgs 3.04.2006, n. 152 e s.m.i. - L.R. 28.04.2000 n. 83 e s.m.i. - art. 35, comma 1, lett. a) - Anagrafe dei siti contaminati - Disciplinare tecnico per la gestione e l'aggiornamento». Siti di discarica in località "La Cona", "Monte Caticchio - Paganica", "Monte Caticchio - Tempera", nel Comune dell'Aquila (AQ) individuati rispettivamente con codici ARTA AQ220022, AQ230036, AQ230034. **Approvazione dei Piani di caratterizzazione.**

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO

VISTO il D.Lgs. 3.04.2006 n. 152 e s.m.i., avente per oggetto: "Norme in materia ambientale", che ha modificato la legislazione ambientale nel settore della gestione dei rifiuti, contenuta nella parte IV "Norme in materia di gestione dei rifiuti e di bonifica dei siti inquinati";

VISTO il D.Lgs. 8 novembre 2006, n. 284 "Disposizioni correttive ed integrative del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, recante norme in materia ambientale";

VISTO il D.Lgs. 16.01.2008, n. 4 recante "Ulteriori disposizioni correttive ed integrative del D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152, recante norme in materia ambientale";

VISTA la L.R. 19.12.2007, n. 45 "Norme per la gestione integrata dei rifiuti" e s.m.i., con la quale la Regione Abruzzo ha approvato il nuovo Piano Regionale di Gestione dei Rifiuti (PRGR), pubblicata sul BUR n. 10 Straordinario del 21.12.2007;

RICHIAMATA la DGR n. 1529 del 27.12.2006, avente ad oggetto: "Dlgs 3.04.2006 del 27.12.2006 n. 152/06 - L.R. 28.04.2000, n. 83 e s.m.i. - art. 35, comma 1, lett. a) - anagrafe dei siti contaminati - Disciplinare tecnico per la gestione e l'aggiornamento", Allegato tecnico 1;

RICHIAMATO il comma 7 dell'Allegato tecnico 1 alla DGR n. 1529/06 (siti di discariche dismesse o oggetto di abbandono o deposito incontrollato di rifiuti) che stabilisce, tra l'altro: "omissis... che il Comune, in conformità alla comunicazione effettuata, avvia le procedure operative ed amministrative, ai sensi degli articoli 242 e 304 del decreto";

CONSIDERATO che la L.R. 19.12.2007, n. 45 e s.m.i. ha recepito con modifiche il contenuto della sopra citata DGR n. 1529/06;

RICHIAMATA la D. D. n. DN3/18 del 12.02.2007, avente ad oggetto: "D.Lgs 3.04.2006, n. 152 e s.m.i. - L.R. 28.04.2000, n. 83 e s.m.i. - art. 35, comma 1, lett. a) - Anagrafe dei siti contaminati - Disciplinare tecnico per la gestione e l'aggiornamento - Approvazione - Aggiornamento al disciplinare tecnico";

VISTE le comunicazioni da parte del responsabile del procedimento del Comune dell'Aquila (AQ), di avvio delle procedure di bonifica di cui all'art. 242, comma 3 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i., trasmesse con note del 13.11.2007 aventi i protocolli nn. 2791 e 2793 (risp. Monte Caticchio - Paganica AQ230026, La Cona AQ220022 e Monte Caticchio - Tempera AQ230034), ed acquisite dal Servizio Gestione Rifiuti in data 20.12.2007 rispettivamente con prot. n. DN3/27407 e DN3/27367;

VISTI i Piani di caratterizzazione dei siti di discarica in località Monte Caticchio - Paganica (AQ230026), La Cona (AQ220022) e Monte Caticchio - Tempera (AQ230034), trasmessi dal Comune dell'Aquila (AQ) con un'unica nota del 02.03.2009 prot. n. 284, acquisita dal Servizio Gestione Rifiuti in data 18.03.2009 con prot. n. DN3/628;

CONSIDERATO che il Servizio Gestione Rifiuti - Attività Tecniche d'Ingegneria, ha provveduto a convocare un'apposita conferenza dei servizi tra gli Enti interessati (Provincia, Comune, ARTA-Dipartimento provinciale territorialmente competente, ASL competente per territorio, .. etc.", con nota prot. n. RA/28285 del 15.02.2010;

PRESO ATTO dei pareri espressi in Conferenza dei Servizi da parte degli Enti presenti, come da verbale della riunione del 18.02.2010, agli atti del Servizio Gestione Rifiuti - Attività Tecniche d'Ingegneria;

ACQUISITI i pareri favorevoli della Conferenza dei Servizi ai Piani di caratterizzazione dei siti di discarica in località in località Monte Caticchio - Paganica (AQ230026), La Cona (AQ220022) e Monte Caticchio - Tempera (AQ230034), espressi nella riunione del 18.02.2010, con le seguenti prescrizioni, espresse per ciascun caso:

1. Loc. la Cona (AQ220022),

- a) realizzare i sondaggi previsti, il più possibile vicini ai limiti della discarica;
- b) tenere conto, riguardo i successivi interventi di MISE e/o permanente, degli aspetti legati alla stabilità dell'intero sito ai fini della verifica della stabilità del corpo discarica;
- c) calcolare la produzione di percolato prodotto considerando l'estensione e le precipitazioni relative all'area, tenuto conto che la discarica è priva di idonea copertura e non si hanno certezze circa l'impermeabilizzazione del fondo discarica, al fine di verificare se tutto il percolato prodotto viene effettivamente captato;

2. Loc. Monte Caticchio - Paganica (AQ230036),

- a) spostare il sondaggio di monte nella zona compresa tra la discarica ed il corso d'acqua (Fiume Vera) e di prelevare il campione di top-soil in due punti;
- b) considerato che le concentrazioni di alcuni parametri, prelevate nelle acque superficiali del Fiume Vera aumentano da monte a valle, individuare se la sorgente è da ricondursi alla discarica o/e ad altre sorgenti/fonti di contaminazione;
- c) approfondire le indagini prelevando anche campioni di sedimento;
- d) prelevare i campioni di terreno secondo le indicazioni del D. Lgs. 152/06 e s.m.i. ed in particolare dovranno essere prelevati i campioni di terreno per granulometrie e FOC e definire i parametri previsti dalle linee guida APAT/ISPRA, ai fini dell'analisi di rischio;

3. Loc. Monte Caticchio - Tempera (AQ230034),

- a) prelevare campioni di top-soil in due punti;
- b) rimuovere i rifiuti rilevati dal tecnico nel sito e nell'intorno, qualora non fosse stato già effettuato;

per i tre siti,

- a) prelevare i campioni di terreno secondo le indicazioni del D. Lgs. 152/06 e s.m.i. ed in particolare dovranno essere prelevati i campioni di terreno per granulometrie e FOC e definire i parametri previsti dalle linee guida APAT/ISPRA, ai fini dell'analisi di rischio;
- b) prelevare un campione di rifiuto per un test di cessione;
- c) georeferire tutti i punti di indagine realizzati e da realizzare;

EVIDENZIATO che l'analisi sui metalli per le acque sotterranee va effettuata sul campione filtrato e sul campione tal quale in maniera tale da confrontare i due dati, come specificato nelle note dell'ISS 006038 I.A. 12 del 23.01.02 e 0020925 - AMPP 03.04.2008 - 001238 del 08.04.2008;

ACCERTATA la regolarità tecnico-amministrativa della procedura seguita e valutata la legittimità del presente provvedimento;

VISTO il D. Lgs 152/06 e s.m.i.;

VISTA la L.R. 45/07 e s.m.i.;

VISTA la L.R. 14.9.1999, n. 77 "Norme in materia di organizzazione e rapporti di lavoro della Regione Abruzzo";

DETERMINA

per le motivazioni espresse in narrativa che qui si intendono integralmente riportate e trascritte,

di **APPROVARE** ai sensi del D.Lgs. 3.04.2006 n. 152 e s.m.i. - L.R. 19.12.2007, n. 45 - DGR n. 1529 del 27.12.2006, i Piani di caratterizzazione dei siti di discarica in località "La Cona", "Monte Caticchio - Paganica", "Monte Caticchio - Tempera", nel Comune dell'Aquila (AQ) individuati rispettivamente con codici ARTA AQ220022, AQ230036, AQ230034, con le seguenti prescrizioni espresse per ciascun caso:

1. Loc. la Cona (AQ220022),

- a) realizzare i sondaggi previsti, il più possibile vicini ai limiti della discarica;
- b) tenere conto, riguardo i successivi interventi di MISE e/o permanente, degli aspetti legati alla stabilità dell'intero sito ai fini della verifica della stabilità del corpo discarica;

relative all'area, tenuto conto che la discarica è priva di idonea copertura e non si hanno certezze circa l'impermeabilizzazione del fondo discarica, al fine di verificare se tutto il percolato prodotto viene effettivamente captato;

2. Loc. Monte Caticchio - Paganica (AQ230036),

- e) spostare il sondaggio di monte nella zona compresa tra la discarica ed il corso d'acqua (Fiume Vera) e di prelevare il campione di top-soil in due punti;
- f) considerato che le concentrazioni di alcuni parametri, prelevate nelle acque superficiali del Fiume Vera aumentano da monte a valle, individuare se la sorgente è da ricondursi alla discarica o/e ad altre sorgenti/fonti di contaminazione
- g) approfondire le indagini prelevando anche campioni di sedimento
- h) prelevare i campioni di terreno secondo le indicazioni del D. Lgs. 152/06 e s.m.i. ed in particolare dovranno essere prelevati i campioni di terreno per granulometrie e FOC e definire i parametri previsti dalle linee guida APAT/ISPRA, ai fini dell'analisi di rischio;

3. Loc. Monte Caticchio - Tempera (AQ230034),

- c) prelevare campioni di top-soil in due punti;
- d) rimuovere i rifiuti rilevati dal tecnico nel sito e nell'intorno, qualora non fosse stato già effettuato;

per i tre siti,

- d) prelevare i campioni di terreno secondo le indicazioni del D. Lgs. 152/06 e s.m.i. ed in particolare dovranno essere prelevati i campioni di terreno per granulometrie e FOC e definire i parametri previsti dalle linee guida APAT/ISPRA, ai fini dell'analisi di rischio;
- e) prelevare un campione di rifiuto per un test di cessione;
- f) georeferire tutti i punti di indagine realizzati e da realizzare;

di **STABILIRE** ai sensi dell'art. 242, comma 4 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i. che, entro **6 mesi** dall'approvazione dei Piani di caratterizzazione, siano eseguiti i lavori previsti dagli stessi ed il soggetto responsabile presenti agli Enti Interessati (Regione/Servizio Gestione Rifiuti e Servizio Politiche per lo Sviluppo Sostenibile, Provincia dell'Aquila, ARTA - Dipartimento provinciale dell'Aquila, ASL dell'Aquila), i risultati dell'analisi di rischio, ove necessaria;

di **RISERVARSI** di adottare eventuali ulteriori provvedimenti, previa comunicazione da parte del soggetto responsabile, anche in riferimento ad eventuali proroghe temporali, oggettivamente necessarie;

di **STABILIRE** altresì, che gli interventi riferiti all'attuazione dei Piani di caratterizzazione, siano preventivamente concordati con l'ARTA - Dipartimento provinciale dell'Aquila;

di **PROVVEDERE** alla notifica del presente provvedimento al Comune dell'Aquila (AQ), Provincia dell'Aquila, ARTA - Dipartimento provinciale dell'Aquila, ASL dell'Aquila;

di **INVIARE** copia del presente provvedimento al Servizio Politiche per lo Sviluppo Sostenibile della Direzione Protezione Civile - Ambiente;

L'Estensore
(dott. Franco Gerardini)

Il Responsabile dell'Ufficio
(VACANTE)

Il Dirigente del Servizio
(dott. Franco Gerardini)

Parere avvocatura



GIUNTA REGIONALE

AVV. - AVVOCATURA REGIONALE

Via Leonardo da Vinci n. 6 - L. Aquila
Tel. 0862 363638 Fax 0862 363660
e-mail: avvocatura@regione.abruzzo.it
per avvocatura@regione.abruzzo.it

Prot. n. 194847 PA 39/18

(da consegnare nella risposta)

Avv. M. Corsioli

L. Aquila, li

Al Dipartimento Opere Pubbliche, Governo del
Territorio e Politiche Ambientali
Servizio Risorse del Territorio e Attività estrattive -
DPC023
iris.flacco@regione.abruzzo.it

E. p.c.
Al Dipartimento Turismo, Cultura e Paesaggio
Servizio Governo del Territorio, Beni Ambientali, Aree
Protette e Paesaggio - DPH004
bruno.celupka@regione.abruzzo.it

OGGETTO: Istanza Subingresso e Rinnovo autorizzazione Attività Estrattiva in Zona Agricola E.

Riscontro richiesta parere

Con la presente si riscontra la nota di codesto Servizio n. prot. 149039 del 24.05.2018, con la quale vengono richiesti chiarimenti circa la questione sinteticamente richiamata in oggetto.

In particolare, la richiesta di parere concerne una istanza di subingresso e rinnovo del titolo autorizzativo per una cava ghiaia, relativamente alla quale l'Amministrazione Comunale avrebbe espresso parere contrario risultando l'intervento in contrasto con il regolamento edilizio vigente e con le N.T.A. dello strumento urbanistico, in quanto incidente in zona classificata "E" agricola, in cui è vietata "l'apertura ed il rinnovo di autorizzazione, dopo la naturale scadenza di quelle in atto, di cave o torbiere per l'escavazione di breccia o altra materiale lapideo".

Codesta Struttura, nel precisare che già in occasione del rilascio della prima autorizzazione vigevano le medesime condizioni e quindi l'indirizzo espresso dal Comune risultava sempre in senso contrario, chiede ora a questa Avvocatura se possa o meno procedere al rinnovo del titolo nel riguardi del soggetto interessato.

Dalla sintetica ricostruzione effettuata, le perplessità manifestate da codesto Servizio potrebbero fondarsi solamente sul parere negativo comunale, dovuto ai limiti stabiliti per la zona di riferimento dalla regolamentazione edilizia locale.

Orbene, chi scrive non ignora l'indirizzo della giurisprudenza amministrativa secondo cui "l'attività di apertura e coltivazione di cava, pur non richiedendo il preventivo rilascio della concessione edilizia", non essendo subordinata al preventivo controllo dell'autorità comunale, deve comunque svolgersi nel rispetto della pianificazione territoriale comunale (Cass. Pen. III n. 26140/02, n. 7602) (TAR Abruzzo - I, Aquila sent. n. 64 del 11.02.2010).

In senso analogo, il giudice amministrativo cita anche Cass. pen. sez. I, 26 agosto 2008, n. 39056, a sua volta richiamata in TAR Campania, Napoli, sez. III, 6 novembre 2007, n. 10696, specificando che "il fatto che non occorra anche il titolo autorizzatorio comunale sotto il profilo urbanistico ed edilizio non significa che l'attività estrattiva possa essere svolta anche in contrasto con la disciplina urbanistica, ma che

¹ Cf. anche Cons. Stato, sez. VI, 11.09.2008, n. 4342

REGIONE
ABRUZZO



GIUNTA REGIONALE

AVV. - AVVOCATURA REGIONALE

Via Leonardo da Vinci n. 6 - L. Aquila
Tel. 0862 363638 Fax 0862 363660
e-mail: avvocatura@regione.abruzzo.it
per avvocatura@regione.abruzzo.it

la valutazione di tale conformità non spetti al comune tramite il rilascio del titolo edilizio ma debba entrare a fare parte del procedimento regionale di autorizzazione all'esercizio di cava, nell'ambito del quale, anche tramite l'intervento in funzione consultiva del comune interessato, deve valutarsi la compatibilità urbanistica" (conformemente, cfr. anche TAR Abruzzo I, Aquila sent. n. 969 del 30.07.2008).

L'amministrazione regionale, nell'ambito del procedimento volto al rilascio del titolo, non può, pertanto, non tenere conto dell'inevitabile impatto territoriale che l'esercizio dell'attività di cava reca all'assetto urbanistico di riferimento.

L'attività estrattiva, tuttavia, è soggetta, come noto, non solamente alla pianificazione territoriale e urbanistica, ma anche alle regole del relativo regime autorizzatorio di settore volto a verificare la compatibilità attraverso l'attenta valutazione degli ulteriori interessi pubblici pertinenti rilevanti (paesistico, ambientale ecc.) che, in rapporto all'attività in questione, ne consentano il corretto inserimento all'interno di un complessivo razionale sfruttamento del territorio.

Proprio in considerazione della differente rilevanza dei vari profili coinvolti, essendo l'attività di cava funzionalizzata al raggiungimento di uno scopo di interesse pubblico economico - nazionale e regionale - e pur avendo i Comuni in alcuni casi previsto, nel proprio strumento urbanistico, le aree a vocazione agricola con vincolo di interdizione all'attività di cava, le denominazioni finali cui è rimesso il compito di individuare le aree sottratte ad ogni forma di utilizzazione estrattiva e solamente quella conclusiva costituita dall'approvazione dello strumento regionale di programmazione territoriale del settore (P.R.A.T.) in base alla disciplina regionale vigente.

In assenza della suddetta pianificazione (severamente) di settore, appare premiare in capo alla Regione, quale autorità deputata alla disamina delle istanze autorizzatorie, un margine di discrezionalità destinata a tradursi nella comparazione e nella successiva composizione degli interessi pubblici (non solo quello allo sfruttamento del giacimento per esigenze economiche, ma anche quello alla tutela dell'ambiente, ad un utilizzo sostenibile del territorio ecc.) e privati in gioco, che si ritiene debba essere garantita in via generale.

Si tratta, in sostanza, di attività discrezionale volta ad assecondare, nelle more della auspicabile approvazione della strutturazione di settore, le molteplici finalità espresse nella disciplina regionale per il corretto esercizio delle attività estrattive e di escavazione, e che concili le esigenze della produzione con quelle di salvaguardia della componenti ambientali e con quella pluralità di interessi meritevoli di considerazione.

Orbene, venendo alla specifica vicenda in disamina, alla luce delle indicazioni rimesse da codesto Servizio ritiene la scrivente che, ai fini della esautiva valutazione della domanda, il solo parere negativo comunale non risulti vincolante; pertanto, laddove non ricorrano elementi o ulteriori di profilo di natura ostativa al rilascio del titolo, l'Amministrazione Regionale possa procedere alla ponderazione e comparazione degli altri interessi pubblici coinvolti, dando adeguatamente conto in sede motivazionale degli esiti di tale processo valutativo.

Con i migliori saluti,

L'Avvocato della Regione
Avv. *M. Corsioli*

L'Avvocato Regionale
Avv. *Stefano Valeri*

Elaborati istanza di proroga 2021



GIOVANNI SINISTORO
GEOMETRA

via Provinciale
67021 BARISCIANO (AQ)
0862-89414, 329-8023800
C.F. SNS GNN 63C21 A345V
P.I. 01254850664



COMUNE

L'AQUILA (fraz. Tempera - loc. "Colle Leone")

COMITENTE

S.a.s. Cava Inerti di Secondino Ciuffini

OPERA

Ampliamento di una cava di calcare esistente, miglioramento viabilità.

OGGETTO

Relazione integrativa

TAVOLA

NOTE

DATA

Nov. 2014

SCALA

—

ALLEGATO ALLA DELIBERAZIONE

C.C. n. 15 del 11/11/2016

IL SEGRETARIO

IL PRESIDENTE

Comune di L'Aquila - fraz. Tempera - loc. "Colle Leone" - "M.te Caticchio"

Ampliamento cava esistente, adeguamento viabilità comunale.

Ditta: Cava Inerti di Secondino Ciuffini S.a.s con sede in L'Aquila - fraz. Tempera, S.S. 17 bis (p.i. 0063560061)

RELAZIONE INTEGRATIVA

Il giorno 06/11/2014, dietro convocazione verbale, si è tenuto un incontro nella cava della ditta Ciuffini di Tempera; sono intervenuti l'Assessore Lelio De Santis, la Dott.ssa Paola Giuliani, il geom. Aldo Gianvincenzo, l'Avv. Isidori Gaetano, per eseguire una ricognizione dei luoghi interessati ai fini della valutazione oggettiva dell'intervento proposto.

Alla conclusione del sopralluogo e visione degli elaborati progettuali proposti in precedenza è stata richiesta una planimetria con foto aerea ed una relazione integrativa per fornire opportuni chiarimenti in merito allo stato di fatto, le superfici interessate e le tempistiche attuabili.

La cave esistenti sono 2, una denominata "Colle Leone" e l'altra denominata "Colle Sapone".

La cava di Colle Leone è quella per cui si prevede l'ampliamento; si individua sulle particelle n. 401, 402 e 403 del fog. 7; le particelle 402 e 403 sono di natura demaniale mentre la 401 è di proprietà della ditta richiedente; la cava esistente non è direttamente collegata alla zona di ampliamento poiché separata da un breve tratto di strada vicinale utilizzato regolarmente per la viabilità locale. Per unire effettivamente la cava in coltivazione alla zona di ampliamento tale tratto di strada sarà dismesso; per garantire ma, soprattutto per riaprire e migliorare la vecchia viabilità dismessa, sarà riaperto ed adeguato un tratto di strada alternativo che gira sul lato opposto (a nord) della cava esistente; tale

tratto di strada in realtà già esiste ma, di fatto, è impraticabile per la presenza di arbusti e muri a secco crollati nel corso degli anni. Il tratto di strada in questione potrà essere anche allargato ed adeguato senza problemi poiché lungo i suoi 400 m. circa di lunghezza confina con terreni demaniali o di proprietà del richiedente.

Il tratto di strada che sarà dismesso, anche se non sarà più indispensabile, potrà comunque essere ristabilito in sede di ripristino ambientale della zona e, soprattutto, in funzione dello spianamento di una prima parte della zona di ampliamento, si potrà migliorare sia planimetricamente e soprattutto altimetricamente, eliminando il dislivello che c'è attualmente proprio nel tratto che costeggia la cava attuale. Attualmente la cava è in esercizio e sulla particella 401 è presente anche un impianto per il trattamento e recupero di inerti riciclati che, in gran parte vengono riutilizzati nel recupero ambientale della cava antistante (Colle Sapone). La superficie di intervento della cava di Colle Leone è di circa 17000 mq.

La cava di Colle Sapone è situata a nord/est rispetto a quella di Colle Leone e le due sono separate semplicemente da un tratto della strada comunale "via Aquilentro"; la superficie impegnata è in gran parte gravata di uso civico; questa cava è quasi esaurita ed è, già da tempo, in via di ripristino ambientale su buona parte della superficie interessata; in una porzione della cava (parte più bassa altimetricamente) è presente l'impianto di lavaggio e lavorazione degli inerti; la superficie di intervento della cava di Colle Sapone è di circa 44000 mq.

Nell'ampliamento della cava (Colle Leone) sarà ricompresa anche la zona interessata dalla ex cava di Masci che andrà a formare un tutt'uno con il resto; sarà predisposto un regolare progetto di sfruttamento, bonifica ambientale nonché di ripristino di tutta l'area interessata (ivi compresa l'attuale cava ex Masci) e sottoposto ai competenti Uffici della Regione Abruzzo per gli opportuni pareri;

sarà poi rispettata ogni altra indicazione o prescrizione data da Codesta Amministrazione.

La superficie che sarà interessata dall'intervento di ampliamento è di circa 60000 mq. e ricomprende appunto anche la cava ex Masci; nella porzione, già in parte scavata, saranno installati gli impianti che attualmente sono presenti nella cava di Colle Sapone, in modo tale da liberare l'area e consentire un ripristino ambientale più agevole e in tempi ridotti.

Il tecnico

geom. Giovanni Sinistoro



GIOVANNI SINISTORO
GEOMETRA

Via Provinciale, 78
67021 BARISCIANO (AQ)
☎ 0862-89414, 329-8023800
C.F. SNS GNN 63C21 A345V
P.I. 01254650664

Il Tecnico
Firmato digitalmente da
Giovanni Sinistoro

CN = Sinistoro Giovanni
O = Collegio dei Geometri dell'Aquila
T = Geometra
e-mail = giovanni.sinistoro@geopec.it

COMUNE

L'AQUILA (fraz. Tempera – loc. "Colle Leone")

COMMITTENTE

S.a.s. Cava Inerti di Ciuffini Secondino

OPERA

Cava di inerti in loc. "Colle Leone"

Istanza di proroga autorizzazione (rif. prot. 0136815/21 del 06/04/2021)

OGGETTO

Relazione, asseverazione.

TAVOLA

NOTE

DATA

Marzo 2021

SCALA

1

Comune di L'Aquila - fraz. Tempera - loc. "Colle Leone"

Istanza di proroga autorizzazione per coltivazione e risanamento ambientale di una cava di inerti.

Ditta: S.a.s. Cava Inerti di Secondino Ciuffini con sede in L'Aquila - Tempera, S.S. 17 bis (p.i. 00635600661)

RELAZIONE

La cava in oggetto è in coltivazione da diversi anni; la vecchia attività era stata precedentemente autorizzata sulla particella demaniale n.403; nel 2004 è stata ottenuta l'autorizzazione per l'ampliamento della cava preesistente anche sulla particella n.401 di natura privata.

Nonostante il periodo concesso i lavori non sono stati ancora ultimati; l'attività estrattiva, negli ultimi anni è stata molto ridotta, inoltre, nel 2011 è stato attivato un impianto per il recupero di rifiuti inerti realizzato ai sensi della O.P.C.M. 3813 del 29/09/2009; l'impianto ha visto la realizzazione di due piazzole per lo stoccaggio e la frantumazione di materiali provenienti dalle demolizioni e crolli del terremoto; dopo la frantumazione, opportuno trattamento e cessazione della qualifica di rifiuto, le materie vengono utilizzate per sottofondi, riempimenti e recupero ambientale.

L'impianto è stato autorizzato previo V.A. n.1552 del 07/09/2010 ed iscrizione al R.I.P. in data 10/09/2010, ad oggi l'impianto funziona regolarmente; attualmente l'impianto è autorizzato con Provvedimento Finale A.U.A. n.38 del 04/04/2018.

Comunque, come si evince dalla planimetria con il rilievo attuale dei luoghi nonché dalle sezioni prodotte e dai calcoli riportati nella tavola di progetto n.2, in base alle previsioni del progetto precedentemente autorizzato (perimetro/profondità), oggi si stima ancora un quantitativo residuo di inerti nella misura di circa 12000 mc (conteggio riportato sulla tav.3).

Il rilievo è stato eseguito con strumentazione GPS ed appoggiato a vertici di confine attendibili tramite coordinate della mappa di impianto catastale come per il rilievo relativo al precedente progetto di ampliamento.

Per ulteriori dettagli e chiarimenti si rimanda alla tavola di progetto n.3.

Il sottoscritto, consapevole che chiunque rilascia dichiarazioni mendaci è punito ai sensi del codice penale e delle leggi speciali in materia, ai sensi e per gli effetti dell'art. 76 D.P.R. n. 445/2000 dichiara la regolarità degli scavi e dell'area di cava in conformità agli elaborati del progetto originale autorizzato, nonché la conformità alle vigenti norme in materia mineraria, ambientale e di sicurezza e salute nei luoghi di lavoro.

Il Tecnico

Geom. Sinistoro Giovanni
Firmato digitalmente da
Giovanni Sinistoro

CN = Sinistoro Giovanni
O = Collegio dei Geometri dell'Aquila
T = Geometra
e-mail = giovanni.sinistoro@geopec.it



GIOVANNI SINISTORO
GEOMETRA

Via Provinciale, 78
67021 BARISCIANO (AQ)
☎ 0862-89414, 329-8023800
C.F. SNS GNN 63C21 A345V
P.I. 01254650664

Il Tecnico
Firmato digitalmente da
Giovanni Sinistoro

CN = Sinistoro Giovanni
O = Collegio dei Geometri dell'Aquila
T = Geometra
e-mail = giovanni.sinistoro@geopec.it

COMUNE

L'AQUILA (fraz. Tempera – loc. "Colle Leone")

COMMITTENTE

S.a.s. Cava Inerti di Ciuffini Secondino

OPERA

Cava di inerti in loc. "Colle Leone"

Istanza di proroga autorizzazione (rif. prot. 0136815/21 del 06/04/2021)

OGGETTO

Piano di monitoraggio e controllo. Piano di gestione dei rifiuti di estrazione.

Cronoprogramma delle fasi di coltivazione e di risanamento ambientale, rappresentazione grafica

TAVOLA

NOTE

DATA

Marzo 2021

SCALA

2

Ditta: S.a.s. Cava Inerti di Secondino Ciuffini con sede in L'Aquila – fraz. Tempera, S.S. 17 bis

- Cava di inerti in Comune di L'Aquila – fraz. Tempera - loc. "Colle Leone"
- Foglio n.7, part. IIe n. 401, 403.
- Istanza di proroga autorizzazione per coltivazione e risanamento ambientale

Piano di Monitoraggio e Controllo

Premessa

Il presente piano di monitoraggio e controllo è redatto ai sensi della D.G.R. n. 24 del 26/01/2016 e riguarda la cava della ditta Secondino Ciuffini sita in Comune di L'Aquila, loc. Colle Leone di Tempera; i fattori assoggettabili a controllo sono quelli legati alla coltivazione e al ripristino ambientale della cava in oggetto, questi fattori sono stati analizzati anche con un cronoprogramma della progressione dei lavori.

Fattori assoggettabili a controllo

- Recinzione, accesso, cartelli, termini lapidei :

L'area di cava è individuata dalle particelle 401 e 403; le due particelle hanno praticamente il perimetro individuato dalla presenza di strade comunali; lungo i confini è stata installata una recinzione formata da paletti in ferro a T infissi saldamente nel terreno e che sorreggono 3 ricorsi di filo zincato da 2,5 mm.; lungo la recinzione sono installati numerosi cartelli per segnalare la prossimità di scavi e il divieto di accesso; inoltre, sono installati anche alcuni termini lapidei per segnalare il perimetro di scavo.

L'accesso alla cava avviene dalla strada comunale sul lato est dove la recinzione è interrotta ed è stata installata una catena con lucchetto.

Periodicamente si esegue una ricognizione per controllare la presenza dei cartelli nonché lo stato di efficienza della recinzione e della catena che delimita l'accesso.

- Presenza di falda :

Nell'area di cava non è stata rinvenuta la presenza di falda, né superficiale, né alle profondità di scavo previste, ciò si evince anche dalla relazione geologica allegata al progetto

di coltivazione; a tal proposito si evidenzia che non è stato possibile individuare punti di monitoraggio delle acque sotterranee mediante piezometri. Nelle immediate vicinanze è presente un pozzo in concessione dove la profondità della falda è oltre 25 m. più in basso rispetto alla quota di fondo scavo.

➤ Fronti di scavo, profondità, distanze dai confini :

Come si può desumere anche dagli elaborati grafici, le pareti di scavo nonché la profondità degli stessi sono conformi a quanto riportato nel progetto autorizzato; inoltre la stabilità dei fronti di scavo è assicurata dalla pendenza limitata dello scavo stesso e comunque da quanto riportato anche nella relativa relazione redatta dal geologo.

Le distanze dai confini sono rispettate, non esistono corsi d'acqua né sul sito interessato, né nelle immediate vicinanze.

➤ Presenza di impianti :

Nella cava non sono presenti impianti di lavorazione degli inerti; i materiali estratti vengono lavorati negli impianti della cava antistante e adiacente di Colle Sapone che è della stessa ditta esercente.

Nel 2010, nel perimetro di cava, precisamente sulla particella 401, è stato installato un impianto di trattamento e recupero di rifiuti inerti; in particolare l'impianto è stato installato ai sensi della OPCM 3813 del 29/09/2009 e vi si conferiscono materiali provenienti dalle demolizioni dei cantieri del terremoto.

L'impianto è stato autorizzato con V.A. Giudizio n.1552 del 09/06/2010, Iscrizione al RIP/97/AQ/2010 del 23/11/10, autorizzazione alle emissioni in atmosfera al prot. 29964 del 21/05/2013 e successivamente con Provvedimento Finale A.U.A. n.38 del 04/04/2018.

Sistema di Gestione Ambientale

La ditta esercente dal 14/03/2011 è in possesso della certificazione sul sistema di gestione ambientale ISO 14001:2004 rilasciata da ABICert S.a.s., ente certificatore autorizzato da ACCREDIA; tale riconoscimento certifica la piena conformità del sistema di gestione adottato dall'azienda nell'erogazione dei servizi, nonché dell'attività di cava.

Gli inerti naturali estratti dalla cava e sottoposti a lavaggio, frantumazione e vagliatura nonché gli aggregati riciclati provenienti dall'impianto di recupero sono sottoposti a verifiche periodiche da parte di ente certificatore e sono provvisti di marcatura CE.

Piano di gestione dei rifiuti di estrazione

Il piano di gestione dei rifiuti di estrazione è finalizzato a prevenire o ridurre la produzione di rifiuti di estrazione e la loro pericolosità ed è redatto ai sensi dell'art. 5 comma 1 del D.Lgs. 117/2008.

La normativa vigente, in particolare il D.Lgs. 152/2006, qualifica quale sottoprodotto qualsiasi sostanza o oggetto che soddisfa tutte le seguenti condizioni (art. 184-bis comma 1):

- la sostanza o l'oggetto che è originato da un processo di produzione, di cui costituisce parte integrante ma il cui scopo primario non è la produzione di tale sostanza od oggetto;
- la certezza che la sostanza o l'oggetto sarà comunque utilizzato, nel corso dello stesso processo o in un successivo processo di produzione o di utilizzazione, da parte del produttore o anche da terzi;
- la sostanza o l'oggetto può essere utilizzato direttamente senza nessun ulteriore trattamento diverso dalla normale pratica industriale;
- l'ulteriore utilizzo è legale, ossia la sostanza o l'oggetto soddisfa, per l'utilizzo specifico, tutti i requisiti pertinenti riguardanti i prodotti nonché la protezione della salute e dell'ambiente e non porterà a impatti complessivamente negativi sull'ambiente o la salute umana.

Nella coltivazione di una cava, i materiali provenienti dalla fase di scotico o asporto del cappellaccio, l'eventuale strato di materiale inerte estratto durante lo scavo che non ha le caratteristiche richieste ai fini della produzione di materiale per l'edilizia, gli eventuali materiali di scarto provenienti dalla lavorazione o lavaggio degli inerti, rientrano tutti nelle definizioni elencate.

Infatti:

- l'attività di cava ha come scopo primario la produzione di inerte (ghiaia, sabbia) e ciò richiede la rimozione del cappellaccio ed eventuali strati di materiale inerte non conforme alle specifiche richieste per la produzione di materiale per l'edilizia;
- il loro reimpiego è comunque certo in quanto tali materiali vengono riutilizzati nella fase di recupero del sito, come previsto da progetto;
- tale riutilizzo non richiede ulteriori trattamenti essendo impiegati tal quale;

- la ditta esercente, nel caso in cui non avesse a disposizione i suddetti materiali, dovrebbe acquistare sul mercato materiali con le stesse caratteristiche.

Nel caso della cava in oggetto, il materiale che costituiva il cappellaccio è stato abbancato/accantonato sul gradone più alto della cava stessa e, miscelato all'eventuale materiale limoso proveniente dall'impianto di lavaggio, viene reimpiegato nella ricostituzione dello strato finale del profilo di risanamento.

Pertanto, in base a quanto previsto dalla norma, ed alle conseguenti metodologie applicate, la produzione di rifiuti durante la coltivazione della cava è praticamente nulla.


Cronoprogramma delle fasi di coltivazione e di risanamento ambientale

Negli ultimi anni l'attività di estrazione di inerti naturali nella cava in oggetto è stata molto limitata, anche per la presenza dell'impianto di trattamento e recupero; secondo quanto previsto nel progetto autorizzato, le potenzialità della cava vedono un residuo di materiali pari a circa 12000 mc. di cui gran parte (circa 9000 mc.) sulla particella 401 (privata) mentre sulla 403 (demaniale) restano ancora circa 3000 mc.; negli anni 1°, 2° e 3° proseguirà il risanamento delle scarpate perimetrali; tra il 3° e 4° anno sarà smantellato l'impianto di recupero e tra il 4° e 5° anno sarà estratto il materiale residuo ed ultimato il risanamento

In merito al risanamento ambientale si riferisce che attualmente il fronte di scavo a sud e ovest risulta in parte già ripristinato e nella zona è presente un accumulo di materiali provenienti dall'impianto di recupero già classificati come materia prima-seconda per ripristini ambientali poiché la zona è utilizzata anche come sito di stoccaggio dei materiali riciclati prodotti. Comunque, le scarpate saranno ripristinate iniziando dal lato di accesso, facendo il giro in senso antiorario come indicato sulla planimetria allegata di seguito, quindi, iniziando dal tratto di scarpata indicata con il numero 1 fino al tratto che reca il numero 5; la parte interna sarà ripristinata una volta smantellato l'impianto di recupero.

Comunque, è intenzione della ditta Ciuffini di inoltrare richiesta di variante al risanamento ambientale poiché, data la disponibilità di tali materiali, è stato richiesto lo studio di un progetto di recupero ambientale che preveda una soluzione migliorativa rispetto a quanto già previsto nel progetto autorizzato, soprattutto per l'aspetto finale delle scarpate che si prevedono ancora meno inclinate di quanto previsto nel progetto autorizzato.

Cronoprogramma delle fasi di coltivazione e di risanamento ambientale





GIOVANNI SINISTORO
GEOMETRA

Via Provinciale, 78
67021 BARISCIANO (AQ)
0862-89414, 329-8023800
C.F. SNS GNN 63C21 A34SV
P.I. 01254650664

Il Tecnico

COMUNE

L'AQUILA (fraz. Tempera – loc. "Colle Leone")

COMMITTENTE

S.a.s. Cava Inerti di Ciuffini Secondino

OPERA

Cava di inerti in loc. "Colle Leone"
Istanza di proroga autorizzazione (rif. prot. 0136815/21 del 06/04/2021)

OGGETTO

Corografia generale, Planim. catastale, Planimetria con curve di livello,
Sezioni con profili di scavo attuale e di progetto, fotografie.

TAVOLA

3

NOTE

DATA

Marzo 2021

SCALA

indicata

